

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2033/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1887/96 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 1
- * Regolamento (CE) n. 2034/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 2
- * Regolamento (CE) n. 2035/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997 ⁽¹⁾ 6
- * Regolamento (CE) n. 2036/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che stabilisce un termine per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori che nel 1995 hanno importato prodotti di cui al codice NC 2309 90 31 originari della Norvegia, nel quadro di un contingente tariffario 8
- Regolamento (CE) n. 2037/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 2038/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- Regolamento (CE) n. 2039/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 2040/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24
Regolamento (CE) n. 2041/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	26
Regolamento (CE) n. 2042/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	27
Regolamento (CE) n. 2043/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	29
★ Direttiva 96/66/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	32
★ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

96/614/CE:

- | | |
|--|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 29 maggio 1996, relativa a taluni interventi pubblici previsti dall'Italia in favore della Breda Fucine Meridionali SpA ⁽¹⁾ | 46 |
|--|----|

96/615/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 29 maggio 1996, riguardante il rinnovo, per il periodo 1993-1997, del contributo parafiscale su taluni prodotti petroliferi a favore de l'Institut Français du Pétrole ⁽¹⁾ | 53 |
|---|----|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1887/96 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 1887/96 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di olio vegetale; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i lotti C, D, E, il punto 21 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1887/96 viene sostituito dal punto seguente:

•21. In caso di seconda gara:

- a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 10. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: C: dal 2 al 15. 12. 1996; D: dal 16 al 29. 12. 1996; E: dal 30. 12. 1996 al 12. 1. 1997;
- c) data limite per la fornitura: —.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 2034/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione animale;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcato);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che il penetamato (per i tessuti bovini) dev'essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, conformemente all'uso corrente nella pratica veterinaria, l'acido bórico e i borati, il glicosamino-glicano polisolfato, la rifassimina e il tau-fluvalinato devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che alcune sostanze sono già state valutate in base alle procedure dell'Unione europea, in particolare dal comitato scientifico dell'alimentazione umana; che l'aggiunta di alcune di tali sostanze negli alimenti destinati al consumo umano è stata giudicata accettabile e che a tali sostanze è stato attribuito un numero E; che è improbabile che la loro somministrazione, in qualità di componenti di medicinali per uso veterinario, ad animali da produzione alimentare possa dar luogo negli alimenti di origine animale a residui significativamente differenti dall'additivo o a concentrazioni di residui superiori a quelle dell'additivo direttamente aggiunto al cibo; che, conformemente all'uso corrente nella pratica veterinaria, le sostanze di cui è autorizzato l'uso come additivi nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, e fornite di un numero E valido, devono essere inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, la rifassimina (per il latte bovino) dev'essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

A. L'allegato I viene modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•1.2.1.7. Penetamato	Benzilpenicillina	Bovini	50 µg/kg	Reni, fegato, muscolo, grasso	
			4 µg/kg	Latte*	

B. L'allegato II viene modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•1.8. Acido bórico e borati	Tutte le specie da produzione alimentare*	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•2.34. Glicosamino-glicano polisolfato	Equini	
2.35. Rifassimina	Bovini	Esclusivamente per uso intramammario — se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano — e intrauterino*
2.36. Tau-fluvalinato	Melliferi	

5. Sostanze usate come additivi negli alimenti destinati al consumo umano

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«5.1. Sostanze classificate con un numero E	Tutte le specie da produzione alimentare	Solo le sostanze approvate come additivi in prodotti alimentari per uso umano, tranne i preservativi di cui all'allegato III, parte C della direttiva 95/2/CE del Consiglio (*)

(*) GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.»

C. L'allegato III viene modificato come segue:

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.7. Ansamicina a base di naftalene

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«1.2.7.1. Rifassimina	Rifassimina	Bovini	60 µg/kg	Latte	Lo LMR provvisorio scade l'1. 6. 1998.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2035/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuo e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori stabiliti in applicazione degli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento, alla fissazione, se del caso, di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per stabilire la quantità da assegnarli per l'anno considerato;

considerando che il 4 aprile 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento mirante all'adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario annuo di importazioni di banane nella Comunità, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che a tutt'oggi, nonostante le iniziative della Commissione, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione sull'aumento del contingente tariffario, in base alla proposta suddetta;

considerando che, fatte salve le misure che saranno decise dal Consiglio, è opportuno stabilire provvisoriamente i quantitativi di riferimento degli operatori delle categorie A e B del 1997, per permettere il rilascio dei titoli di importazione nel corso dei primi trimestri di tale anno; che, a tal fine, appare indicato calcolare il coefficiente di riduzione per ciascuna categoria di operatori, previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, in base ad un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate e tenendo conto della ripartizione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento così calcolati ammonta a 2 433 274 tonnellate per

l'insieme degli operatori della categoria A e a 1 403 126 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria B;

considerando che le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 relative, da un lato, all'importo complessivo dei quantitativi di riferimento attribuiti agli operatori da essi registrati e, d'altro lato, ai quantitativi complessivi di banane commercializzati per ciascuna funzione commerciale dagli stessi operatori, mettono in evidenza un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati membri;

considerando che, ove fossero presi in considerazione i dati succitati, comunicati da taluni Stati membri, sarebbe necessario stabilire, dati i doppi conteggi, un coefficiente uniforme di riduzione troppo elevato e penalizzante per talune categorie di operatori; che è quindi opportuno stabilire il coefficiente di riduzione in base ai dati comunicati dagli Stati membri, previa deduzione dei doppi conteggi valutati dalla Commissione;

considerando che è opportuno disporre l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento affinché gli operatori possano beneficiarne quanto prima possibile;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del contingente tariffario previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo provvisorio da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione:

— per ciascun operatore della categoria A: 0,601248;

— per ciascun operatore della categoria B: 0,470378.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi, da un lato, gli adeguamenti connessi a verifiche complementari ulteriori e, d'altro lato, le eventuali misure da adottare in applicazione di decisioni ulteriori del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che stabilisce un termine per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori che nel 1995 hanno importato prodotti di cui al codice NC 2309 90 31 originari della Norvegia, nel quadro di un contingente tariffario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che nel quadro dell'accordo concluso tra la Comunità e il Regno di Norvegia, è stato garantito a partire dal 1° gennaio 1995 l'accesso di tutti gli importatori della Comunità al contingente tariffario annuo di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, originari della Norvegia, di cui all'allegato II dell'accordo; che tale contingente prevede l'esenzione del dazio doganale per tali prodotti;

considerando che la decisione 95/582/CE prevede l'apertura del contingente con efficacia retroattiva; che le modalità di applicazione del contingente sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 306/96 della Commissione⁽²⁾; che nel corso del 1995 alcuni importatori comunitari hanno importato i prodotti suddetti, originari della Norvegia, previo pagamento del dazio doganale ad aliquota piena, applicabile alle importazioni fuori contingente; che, in seguito, alcuni importatori hanno chiesto il rimborso dei dazi versati, sulla scorta dei documenti doganali relativi alle importazioni effettuate;

considerando che le quantità importate complessivamente superano il volume del contingente; che il rimborso dei dazi pagati è quindi soggetto all'applicazione di un coefficiente di riduzione;

considerando che, per procedere al rimborso degli importatori, è necessario conoscere con esattezza il volume delle importazioni realizzate nel 1995 nel quadro del contingente; che è quindi opportuno invitare gli importatori a

comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati i titoli d'importazione nel 1995, il volume delle importazioni e l'importo dei dazi doganali versati, entro un termine ragionevole; che occorre inoltre fissare un termine entro il quale gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare i dati di cui sopra ai servizi della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli operatori che nel corso del 1995 hanno importato nella Comunità prodotti di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia, dietro versamento di un dazio all'importazione, presentano alle autorità competenti per il rilascio dei titoli, nello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo d'importazione, una domanda di rimborso dei dazi versati, accompagnata dai documenti giustificativi, entro e non oltre il 15 novembre 1996.

Gli operatori che abbiano già espletato tale formalità non sono tenuti a presentare una nuova domanda.

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, primo comma, le autorità competenti degli Stati membri interessati comunicano ai servizi della Commissione, in particolare alla direzione generale dell'Agricoltura (VI-C-2), le quantità importate e gli importi dei dazi versati.

3. Le domande presentate o comunicate dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	51,0
	999	51,0
ex 0707 00 30	052	82,2
	999	82,2
0709 90 79	052	98,7
	999	98,7
0805 30 30	052	65,7
	388	66,4
	512	53,8
	524	71,8
	528	62,2
	600	59,8
	999	63,3
	052	95,3
0806 10 40	400	227,1
	999	161,2
	052	68,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	62,6
	064	46,6
	400	70,5
	404	73,7
	804	94,2
	999	69,3
	052	73,6
	064	79,4
0808 20 57	999	76,5
	052	73,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95 ⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, per una migliore gestione delle esportazioni nel quadro delle nuove disposizioni che disciplinano le esportazioni sovvenzionate, è necessario ridurre la restituzione applicabile all'esportazione di taluni formaggi verso determinate destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	4,748	0402 21 99 600	+	131,29
0401 10 90 000	+	4,748	0402 21 99 700	+	137,24
0401 20 11 100	+	4,748	0402 21 99 900	+	143,96
0401 20 11 500	+	7,340	0402 29 15 200	+	0,6300
0401 20 19 100	+	4,748	0402 29 15 300	+	0,9530
0401 20 19 500	+	7,340	0402 29 15 500	+	1,0040
0401 20 91 100	+	9,775	0402 29 15 900	+	1,0802
0401 20 91 500	+	11,39	0402 29 19 200	+	0,6300
0401 20 99 100	+	9,775	0402 29 19 300	+	0,9530
0401 20 99 500	+	11,39	0402 29 19 500	+	1,0040
0401 30 11 100	+	14,62	0402 29 19 900	+	1,0802
0401 30 11 400	+	22,55	0402 29 91 100	+	1,0878
0401 30 11 700	+	33,87	0402 29 91 500	+	1,1851
0401 30 19 100	+	14,62	0402 29 99 100	+	1,0878
0401 30 19 400	+	22,55	0402 29 99 500	+	1,1851
0401 30 19 700	+	33,87	0402 91 11 110	+	4,748
0401 30 31 100	+	40,34	0402 91 11 120	+	9,775
0401 30 31 400	+	63,00	0402 91 11 310	+	14,00
0401 30 31 700	+	69,47	0402 91 11 350	+	17,15
0401 30 39 100	+	40,34	0402 91 11 370	+	20,85
0401 30 39 400	+	63,00	0402 91 19 110	+	4,748
0401 30 39 700	+	69,47	0402 91 19 120	+	9,775
0401 30 91 100	+	79,18	0402 91 19 310	+	14,00
0401 30 91 400	+	116,37	0402 91 19 350	+	17,15
0401 30 91 700	+	135,80	0402 91 19 370	+	20,85
0401 30 99 100	+	79,18	0402 91 31 100	+	19,31
0401 30 99 400	+	116,37	0402 91 31 300	+	24,65
0401 30 99 700	+	135,80	0402 91 39 100	+	19,31
0402 10 11 000	+	63,00	0402 91 39 300	+	24,65
0402 10 19 000	+	63,00	0402 91 51 000	+	22,55
0402 10 91 000	+	0,6300	0402 91 59 000	+	22,55
0402 10 99 000	+	0,6300	0402 91 91 000	+	79,18
0402 21 11 200	+	63,00	0402 91 99 000	+	79,18
0402 21 11 300	+	95,30	0402 99 11 110	+	0,0475
0402 21 11 500	+	100,40	0402 99 11 130	+	0,0978
0402 21 11 900	+	108,00	0402 99 11 150	+	0,1336
0402 21 17 000	+	63,00	0402 99 11 310	+	16,14
0402 21 19 300	+	95,30	0402 99 11 330	+	19,37
0402 21 19 500	+	100,40	0402 99 11 350	+	25,75
0402 21 19 900	+	108,00	0402 99 19 110	+	0,0475
0402 21 91 100	+	108,78	0402 99 19 130	+	0,0978
0402 21 91 200	+	109,53	0402 99 19 150	+	0,1336
0402 21 91 300	+	110,88	0402 99 19 310	+	16,14
0402 21 91 400	+	118,51	0402 99 19 330	+	19,37
0402 21 91 500	+	121,15	0402 99 19 350	+	25,75
0402 21 91 600	+	131,29	0402 99 31 110	+	0,2094
0402 21 91 700	+	137,24	0402 99 31 150	+	26,81
0402 21 91 900	+	143,96	0402 99 31 300	+	0,4034
0402 21 99 100	+	108,78	0402 99 31 500	+	0,6947
0402 21 99 200	+	109,53	0402 99 39 110	+	0,2094
0402 21 99 300	+	110,88	0402 99 39 150	+	26,81
0402 21 99 400	+	118,51	0402 99 39 300	+	0,4034
0402 21 99 500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 39 500	+	0,6947	0404 90 29 160	+	136,02
0402 99 91 000	+	0,7918	0404 90 29 180	+	142,66
0402 99 99 000	+	0,7918	0404 90 81 100	+	0,6194
0403 10 11 400	+	4,748	0404 90 81 910	+	0,0475
0403 10 11 800	+	7,340	0404 90 81 950	+	16,00
0403 10 13 800	+	9,775	0404 90 83 110	+	0,6194
0403 10 19 800	+	14,62	0404 90 83 130	+	0,9445
0403 10 31 400	+	0,0475	0404 90 83 150	+	0,9950
0403 10 31 800	+	0,0734	0404 90 83 170	+	1,0703
0403 10 33 800	+	0,0978	0404 90 83 911	+	0,0475
0403 10 39 800	+	0,1462	0404 90 83 913	+	0,0978
0403 90 11 000	+	61,94	0404 90 83 915	+	0,1462
0403 90 13 200	+	61,94	0404 90 83 917	+	0,2255
0403 90 13 300	+	94,45	0404 90 83 919	+	0,3387
0403 90 13 500	+	99,50	0404 90 83 931	+	16,00
0403 90 13 900	+	107,03	0404 90 83 933	+	19,20
0403 90 19 000	+	107,83	0404 90 83 935	+	25,52
0403 90 31 000	+	0,6194	0404 90 83 937	+	26,55
0403 90 33 200	+	0,6194	0404 90 89 130	+	1,0783
0403 90 33 300	+	0,9445	0404 90 89 150	+	1,1746
0403 90 33 500	+	0,9950	0404 90 89 930	+	0,4843
0403 90 33 900	+	1,0703	0404 90 89 950	+	0,6947
0403 90 39 000	+	1,0783	0404 90 89 990	+	0,7918
0403 90 51 100	+	4,748	0405 10 11 500	+	185,37
0403 90 51 300	+	7,340	0405 10 11 700	+	190,00
0403 90 53 000	+	9,775	0405 10 19 500	+	185,37
0403 90 59 110	+	14,62	0405 10 19 700	+	190,00
0403 90 59 140	+	22,55	0405 10 30 100	+	185,37
0403 90 59 170	+	33,87	0405 10 30 300	+	190,00
0403 90 59 310	+	40,34	0405 10 30 500	+	185,37
0403 90 59 340	+	63,00	0405 10 30 700	+	190,00
0403 90 59 370	+	69,47	0405 10 50 100	+	185,37
0403 90 59 510	+	79,18	0405 10 50 300	+	190,00
0403 90 59 540	+	116,37	0405 10 50 500	+	185,37
0403 90 59 570	+	135,80	0405 10 50 700	+	190,00
0403 90 61 100	+	0,0475	0405 10 90 000	+	196,95
0403 90 61 300	+	0,0734	0405 20 90 500	+	173,78
0403 90 63 000	+	0,0978	0405 20 90 700	+	180,73
0403 90 69 000	+	0,1462	0405 90 10 000	+	240,00
0404 90 21 100	+	61,94	0405 90 90 000	+	190,00
0404 90 21 910	+	4,748	0406 10 20 100	+	—
0404 90 21 950	+	13,87	0406 10 20 230	037	—
0404 90 23 120	+	61,94		039	—
0404 90 23 130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 911	+	4,748	0406 10 20 290	037	—
0404 90 23 913	+	9,775		039	—
0404 90 23 915	+	14,62		099	22,36
0404 90 23 917	+	22,55		400	22,99
0404 90 23 919	+	33,87		...	33,54
0404 90 23 931	+	13,87		037	—
0404 90 23 933	+	17,00		039	—
0404 90 23 935	+	20,66		099	41,70
0404 90 23 937	+	24,43		400	50,04
0404 90 23 939	+	25,54		...	62,55
0404 90 29 110	+	107,83	0406 10 20 610	037	—
0404 90 29 115	+	108,54		039	—
0404 90 29 120	+	109,89		099	—
0404 90 29 130	+	117,46		400	—
0404 90 29 135	+	120,05		...	—
0404 90 29 150	+	130,11			—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 620	037	—	0406 30 10 150	037	—
	039	—		039	—
	099	45,73		099	5,885
	400	54,87		400	5,885
	...	68,59		...	8,824
0406 10 20 630	037	—	0406 30 10 200	037	—
	039	—		039	—
	099	51,63		099	12,55
	400	61,95		400	12,55
	...	77,44		...	18,82
0406 10 20 640	037	—	0406 30 10 250	037	—
	039	—		039	—
	099	60,59		099	12,55
	400	72,70		400	12,55
	...	90,88		...	18,82
0406 10 20 650	037	—	0406 30 10 300	037	—
	039	—		039	—
	099	63,07		099	18,41
	400	38,26		400	18,41
	...	94,61		...	27,62
0406 10 20 660	+	—	0406 30 10 350	037	—
0406 10 20 810	037	—		039	—
	039	—		099	12,55
	099	9,820		400	12,55
	400	11,78		...	18,82
	...	14,73	0406 30 10 400	037	—
0406 10 20 830	037	—		039	—
	039	—		099	18,41
	099	16,77		400	18,41
	400	20,12		...	27,62
	...	25,15	0406 30 10 450	037	—
0406 10 20 850	037	—		039	—
	039	—		099	26,79
	099	20,33		400	26,79
	400	24,39		...	40,18
	...	30,49	0406 30 10 500	+	—
0406 10 20 870	+	—		037	—
0406 10 20 900	+	—		039	—
0406 20 90 100	+	—		099	12,55
0406 20 90 913	037	—		400	12,55
	039	—		...	18,82
	099	39,59	0406 30 10 550	037	—
	400	47,50		039	—
	...	59,38		099	12,55
0406 20 90 915	037	—		400	12,55
	039	—		...	18,82
	099	52,78	0406 30 10 600	037	—
	400	63,34		039	—
	...	79,17		099	18,41
0406 20 90 917	037	—		400	18,41
	039	—		...	27,62
	099	56,07	0406 30 10 650	037	—
	400	67,29		039	—
	...	84,11		099	26,79
0406 20 90 919	037	—		400	26,79
	039	—		...	40,18
	099	62,67	0406 30 10 700	037	—
	400	75,21		039	—
	...	94,01		099	26,79
0406 20 90 990	+	—		400	26,79
0406 30 10 100	+	—		...	40,18

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 750	037	—	0406 30 39 700	037	—
	039	—		039	—
	099	31,78		099	26,79
	400	31,78		400	26,79
	...	47,66		...	40,18
0406 30 10 800	037	—	0406 30 39 930	037	—
	039	—		039	—
	099	31,78		099	26,79
	400	31,78		400	26,79
	...	47,66		...	40,18
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 950	037	—
0406 30 31 300	037	—		039	—
	039	—		099	31,78
	099	5,885		400	31,78
	400	5,885		...	47,66
	...	8,824	0406 30 90 000	037	—
0406 30 31 500	037	—		039	—
	039	—		099	31,78
	099	12,55		400	31,78
	400	12,55		...	47,66
	...	18,82	0406 40 50 000	037	—
0406 30 31 710	037	—		039	—
	039	—		099	58,96
	099	12,55		400	49,60
	400	12,55		...	88,44
	...	18,82	0406 40 90 000	037	—
0406 30 31 730	037	—		039	—
	039	—		099	58,96
	099	18,41		400	49,60
	400	18,41		...	88,44
	...	27,62	0406 90 07 000	037	—
0406 30 31 910	037	—		039	—
	039	—		099	68,69
	099	12,55		400	97,72
	400	12,55		...	103,03
	...	18,82	0406 90 08 100	037	—
0406 30 31 930	037	—		039	—
	039	—		099	72,30
	099	18,41		400	102,86
	400	18,41		...	108,45
	...	27,62	0406 90 08 900	+	—
0406 30 31 950	037	—	0406 90 09 100	037	—
	039	—		039	—
	099	26,79		099	68,69
	400	26,79		400	97,72
	...	40,18		...	103,03
0406 30 39 100	+	—	0406 90 09 900	+	—
0406 30 39 300	037	—		037	—
	039	—		039	—
	099	12,55		099	68,69
	400	12,55		400	97,72
	...	18,82	0406 90 12 000	...	103,03
0406 30 39 500	037	—		037	—
	039	—		039	—
	099	18,41		099	72,30
	400	18,41		400	102,86
	...	27,62		...	108,45
			0406 90 14 900	+	—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 16 100	037	—	0406 90 35 190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	68,69		099	75,47
	400	97,72		400	79,25
	...	103,03		...	113,21
0406 90 16 900	+	—	0406 90 35 990	037	—
0406 90 21 900	037	—		039	—
	039	—		099	57,56
	099	70,69		400	60,44
	400	66,96		...	86,34
	...	106,04	0406 90 37 000	037	—
0406 90 23 900	037	—		039	—
	039	—		099	74,25
	099	48,04		400	102,86
	400	27,93		...	111,38
	...	72,06	0406 90 61 000	037	42,75
0406 90 25 900	037	—		039	42,75
	039	—		099	82,02
	099	58,34		400	86,12
	400	31,81		...	123,03
	...	87,51	0406 90 63 100	037	39,07
0406 90 27 900	037	—		039	39,07
	039	—		099	67,25
	099	48,04		400	100,88
	400	27,93		...	100,88
	...	72,06	0406 90 63 900	037	31,07
0406 90 31 119	037	—		039	31,07
	039	—		099	46,62
	099	45,07		400	69,93
	400	34,60		...	69,93
	...	67,61	0406 90 69 100	+	—
0406 90 31 151	037	—	0406 90 69 910	037	—
	039	—		039	—
	099	42,01		099	51,51
	400	32,34		400	77,27
	...	63,02		...	77,27
0406 90 31 159	+	—	0406 90 73 900	037	—
0406 90 33 119	037	—		039	—
	039	—		099	70,37
	099	45,07		400	73,89
	400	34,60		...	105,56
	...	67,61	0406 90 75 900	037	—
0406 90 33 151	037	—		039	—
	039	—		099	58,71
	099	42,01		400	33,48
	400	32,34		...	88,06
	...	63,02	0406 90 76 100	037	—
0406 90 33 919	037	—		039	—
	039	—		099	43,06
	099	39,83		400	27,27
	400	30,57		...	64,59
	...	59,74	0406 90 76 300	037	—
0406 90 33 951	037	—		039	—
	039	—		099	52,73
	099	39,08		400	30,26
	400	30,08		...	79,09
	...	58,62	0406 90 76 500	037	—
				039	—
				099	52,73
				400	34,92
				...	79,09

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 78 100	037	—	0406 90 86 400	037	—
	039	—		039	—
	099	43,06		099	49,09
	400	27,27		400	51,54
	...	64,59		...	73,63
0406 90 78 300	037	—	0406 90 86 900	037	—
	039	—		039	—
	099	52,73		099	57,63
	400	30,26		400	60,52
	...	79,09		...	86,45
0406 90 78 500	037	—	0406 90 87 100	+	—
	039	—	0406 90 87 200	037	—
	099	52,73	0406 90 87 300	039	—
	400	34,92		099	36,61
	...	79,09		400	38,44
0406 90 79 900	037	—		...	54,92
	039	—	0406 90 87 400	037	—
	099	53,45		039	—
	400	28,91		099	40,13
	...	80,17		400	42,13
0406 90 81 900	037	—		...	60,19
	039	—	0406 90 87 951	037	—
	099	57,56		039	—
	400	60,44		099	66,49
	...	86,34		400	69,82
0406 90 85 910	037	30,47		...	99,74
	039	30,47	0406 90 87 971	037	—
	099	75,47		039	—
	400	79,25		099	55,36
	...	113,21		400	51,74
0406 90 85 991	037	—		...	83,04
	039	—	0406 90 87 972	099	21,09
	099	57,56		400	20,55
	400	60,44		...	31,64
	...	86,34	0406 90 87 979	037	—
0406 90 85 995	037	—		039	—
	039	—		099	55,36
	099	59,92		400	36,22
	400	31,81		...	83,04
	...	89,88	0406 90 88 100	+	—
0406 90 85 999	+	—		037	—
0406 90 86 100	+	—		039	—
0406 90 86 200	037	—		099	39,59
	039	—		400	41,57
	099	39,59		...	59,38
	400	41,57	0406 90 88 300	037	—
	...	59,38		039	—
0406 90 86 300	037	—		099	43,39
	039	—		400	45,56
	099	43,39		...	65,08
	400	45,56			
	...	65,08			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
2309 10 15 010	+	—	2309 90 35 010	+	—
2309 10 15 100	+	—	2309 90 35 100	+	—
2309 10 15 200	+	—	2309 90 35 200	+	—
2309 10 15 300	+	—	2309 90 35 300	+	—
2309 10 15 400	+	—	2309 90 35 400	+	—
2309 10 15 500	+	—	2309 90 35 500	+	—
2309 10 15 700	+	—	2309 90 35 700	+	—
2309 10 19 010	+	—	2309 90 39 010	+	—
2309 10 19 100	+	—	2309 90 39 100	+	—
2309 10 19 200	+	—	2309 90 39 200	+	—
2309 10 19 300	+	—	2309 90 39 300	+	—
2309 10 19 400	+	—	2309 90 39 400	+	—
2309 10 19 500	+	—	2309 90 39 500	+	—
2309 10 19 600	+	—	2309 90 39 600	+	—
2309 10 19 700	+	—	2309 90 39 700	+	—
2309 10 19 800	+	—	2309 90 39 800	+	—
2309 10 70 010	+	—	2309 90 70 010	+	—
2309 10 70 100	+	14,58	2309 90 70 100	+	14,58
2309 10 70 200	+	19,44	2309 90 70 200	+	19,44
2309 10 70 300	+	24,30	2309 90 70 300	+	24,30
2309 10 70 500	+	29,16	2309 90 70 500	+	29,16
2309 10 70 600	+	34,02	2309 90 70 600	+	34,02
2309 10 70 700	+	38,88	2309 90 70 700	+	38,88
2309 10 70 800	+	42,77	2309 90 70 800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁵⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	01	17,00
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	01	16,50
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	01	15,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	01	14,00
1001 90 99 000	01	0	1101 00 15 180	01	13,00
1002 00 00 000	01	0	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	01	0	1102 10 00 500	01	41,00
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	01	17,00 ⁽³⁾
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— ⁽³⁾
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	01	17,00 ⁽³⁾
			1103 11 90 800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

⁽³⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2040/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 1996
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		10	11	12	1	2	3	4
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2041/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e/o dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 19,12 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 13,38 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento né al regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	36,65
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	17,84

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	51,31	1104 23 10 100	54,98
1102 20 10 400 (2)	43,98	1104 23 10 300	42,15
1102 20 90 200 (2)	43,98	1104 29 11 000	6,51
1102 90 10 100	43,94	1104 29 51 000	6,38
1102 90 10 900	29,88	1104 29 55 000	6,38
1102 90 30 100	48,35	1104 30 10 000	1,60
1103 12 00 100	48,35	1104 30 90 000	9,16
1103 13 10 100 (2)	65,97	1107 10 11 000	11,36
1103 13 10 300 (2)	51,31	1107 10 91 000	52,14
1103 13 10 500 (2)	43,98	1108 11 00 200	12,76
1103 13 90 100 (2)	43,98	1108 11 00 300	12,76
1103 19 10 000	30,02	1108 12 00 200	58,64
1103 19 30 100	45,40	1108 12 00 300	58,64
1103 21 00 000	6,51	1108 13 00 200	58,64
1103 29 20 000	29,88	1108 13 00 300	58,64
1104 11 90 100	43,94	1108 19 10 200	70,22
1104 12 90 100	53,72	1108 19 10 300	70,22
1104 12 90 300	42,98	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	6,51	1702 30 51 000 (3)	60,80
1104 19 50 110	58,64	1702 30 59 000 (3)	46,54
1104 19 50 130	47,65	1702 30 91 000	60,80
1104 21 10 100	43,94	1702 30 99 000	46,54
1104 21 30 100	43,94	1702 40 90 000	46,54
1104 21 50 100	58,58	1702 90 50 100	60,80
1104 21 50 300	46,86	1702 90 50 900	46,54
1104 22 20 100	42,98	1702 90 75 000	63,71
1104 22 30 100	45,66	1702 90 79 000	44,22
		2106 90 55 000	46,54

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

DIRETTIVA 96/66/CE DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1996****che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/51/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati della stessa debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE ⁽³⁾;

considerando che nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» sono stati sperimentati con risultati positivi in taluni Stati membri; che è opportuno ammettere provvisoriamente questi nuovi usi a livello nazionale in attesa dell'ammissione a livello comunitario;

considerando che l'incidente di Tchernobyl ha provocato ricadute di cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni dell'Europa settentrionale; che per tutelare la salute degli uomini e degli animali e porre in essere misure preventive contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo è opportuno creare un nuovo gruppo di additivi, cioè il gruppo dei «Leganti di radionuclidi»; che in taluni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo additivo, appartenente al gruppo suddetto, che permette di ridurre sensibilmente l'assorbimento di nuclidi di cesio da parte degli animali; che è opportuno ammettere provvisoriamente questo nuovo additivo a livello nazionale in attesa dell'ammissione a livello comunitario;

considerando che non è stato ancora portato a termine lo studio sui vari additivi iscritti nell'allegato II e che possono, a tale titolo, essere autorizzati a livello nazionale; che occorre pertanto prorogare il termine di autorizzazione di queste sostanze per un determinato periodo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 31 marzo 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I:
- 1.1. «Concerne solo la versione inglese».
2. Nell'allegato II:
- 2.1. Nella parte A «Antibiotici»:
- 2.1.1. Alla voce n. 30 «Virginiamicina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Scrofe»;
- 2.1.2. Alla voce n. 31 «Zinco-bacitracina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per le categorie di animali «Polli da ingrasso» e «Suini»;
- 2.1.3. Alla voce n. 32 «Ardacin» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Polli da ingrasso»;
- 2.2. Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:
- 2.2.1. Alla voce n. 25 «Altofuginone» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «12. 7. 1997» per la categoria di animali «Pollastre destinate alla produzione di uova»;
- 2.2.2. a) Alla voce n. 26 «Salinomicina-sodica» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Conigli da ingrasso»;

b) il testo della voce n. 26 «Salinomicina-sodica» viene completato nel modo seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
			«Pollastre destinate alla produzione di uova	12 settimane	30	50	Indicare nelle istruzioni per l'uso: — «Pericoloso per gli equidi» — «Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata»	30. 11. 1997»

c) «concerne solo la versione inglese».

- 2.2.3. Alla voce n. 27 «Diclazuril» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Tachini»;

2.2.4. È inserita la voce seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
					mg/kg di alimento completo			
•28	Maduramicina ammonio	$C_{47}H_{83}O_{17}N$ (Sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da <i>Actinomadura yumaensis</i>)	Tacchini	16 settimane	5	5	Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni per l'uso: — "Pericoloso per gli equidi" — "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata."	30. 11. 1997.

3. Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Pfaffia rhodozyma ricca di astaxantina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Salmoni, trote».

4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»:

4.1. Alla voce n. 1 «Alluminati di calcio sintetici» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «12. 7. 1997» per la categoria di animali «Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti»;

4.2. Alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quelle del «30. 11. 1997».

5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-fitasi (EC 3.1.3.8)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per le categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e «Galline (tutte le categorie di animali)».

6. Nella parte O «Microorganismi»:

6.1. Alla voce n. 1 «*Bacillus cereus* var. *toyoi* (CNCM I-1012/NCIB 40112)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe»;

6.2. Alla voce n. 2 «*Bacillus licheniformis* (DSM 5749)/*Bacillus subtilis* (DSM 5750) (in proporzione 1/1)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Suinetti»;

6.3. Alla voce n. 3 «*Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Bovini da ingrasso»;

6.4. Alla voce n. 4 «*Bacillus cereus* (ATCC 14893/CIP 5832)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».

7. Sono inseriti il gruppo e la voce seguenti:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo mg/kg di alimento completo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'auto-rizzazione
1.	•P. Leganti di radionuclidi							
	Leganti di cesio radioattivo (¹³⁷ Cs e ¹³⁴ Cs)							
1.1.	Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)	NH ₄ Fe(III)Fe(II)(CN) ₆]	Ruminanti (domestici e selvatici)	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: "La quantità esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale"	30. 11. 1997
			Vitelli prima dell'inizio della ruminazione	—				30. 11. 1997
			Agnelli prima dell'inizio della ruminazione	—				30. 11. 1997
			Capretti prima dell'inizio della ruminazione	—				30. 11. 1997
			Suini (domestici e selvatici)	—				30. 11. 1997

DIRETTIVA 96/67/CE DEL CONSIGLIO**del 15 ottobre 1996****relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la Comunità ha gradualmente istituito una politica comune dei trasporti aerei al fine di realizzare il mercato interno, a norma dell'articolo 7 A del trattato, onde promuovere in modo durevole il progresso economico e sociale;
- (2) considerando che l'obiettivo fissato dall'articolo 59 del trattato consiste nella soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità e che, a norma dell'articolo 61 del trattato, questo obiettivo deve essere raggiunto nell'ambito della politica comune dei trasporti;
- (3) considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2407/92 ⁽⁴⁾, n. 2408/92 ⁽⁵⁾ e n. 2409/92 ⁽⁶⁾, il Consiglio ha realizzato tale obiettivo per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo propriamente detti;
- (4) considerando che i servizi di assistenza a terra sono indispensabili per il buon funzionamento del trasporto aereo e che essi forniscono un contributo essenziale all'utilizzazione efficiente delle infrastrutture di questo tipo di trasporto;
- (5) considerando che l'apertura dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è un provvedimento che deve contribuire alla riduzione dei costi di gestione delle compagnie aeree e al miglioramento della qualità offerta agli utenti;
- (6) considerando che alla luce del principio di sussidiarietà è indispensabile che l'accesso al mercato dei servizi d'assistenza a terra avvenga in un contesto comunitario, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di tener conto della specificità del settore;
- (7) considerando che, nella sua comunicazione del giugno 1994 «L'evoluzione dell'aviazione civile in

Europa», la Commissione ha espresso l'intento di prendere, prima della fine del 1994, un'iniziativa mirante a realizzare l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e che il Consiglio, nella sua risoluzione del 24 ottobre 1994 ⁽⁷⁾, ha confermato la necessità di tener conto degli imperativi legati alla situazione degli aeroporti in sede di realizzazione di quest'apertura;

- (8) considerando che, nella sua risoluzione del 14 febbraio 1995 sull'aviazione civile in Europa ⁽⁸⁾, il Parlamento europeo ha rammentato la sua preoccupazione che si tenga conto dell'impatto dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza sulle condizioni di lavoro e di sicurezza negli aeroporti della Comunità;
- (9) considerando che il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è compatibile con il buon funzionamento degli aeroporti comunitari;
- (10) considerando che il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra deve essere realizzato in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore;
- (11) considerando che, per alcune categorie di servizi, l'accesso al mercato e l'effettuazione dell'autoassistenza possono essere ostacolati da vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile; che è pertanto necessario poter limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di servizi; che, parimenti, il ricorso all'autoassistenza deve poter essere limitato e che, in tal caso, i criteri per la limitazione devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
- (12) considerando che un'effettiva concorrenza richiede, se il numero di prestatori è limitato, che almeno uno di essi sia a termine indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante;
- (13) considerando che per il buon funzionamento degli aeroporti è necessario che essi possano riservarsi la gestione di determinate infrastrutture difficilmente divisibili o moltiplicabili per motivi tecnici, di redditività ovvero per l'impatto ambientale; che tuttavia la gestione centralizzata di queste infrastrutture non deve ostacolarne l'utilizzazione da parte dei prestatori di servizi e di quegli utenti che effettuano l'autoassistenza;

⁽¹⁾ GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 7 e GU n. C 124 del 27. 4. 1996, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 106), posizione comune del Consiglio del 28 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996).

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 28.

- (14) considerando che, in alcuni casi, i vincoli citati possono essere di entità tale da giustificare determinate limitazioni all'accesso al mercato o all'effettuazione dell'autoassistenza, a condizione che tali limitazioni abbiano un carattere pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio;
- (15) considerando che tali deroghe devono avere lo scopo di consentire alle autorità aeroportuali di porre rimedio ai vincoli o almeno di attenuarli; che le deroghe devono essere approvate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo, e devono essere accordate per un periodo determinato;
- (16) considerando che per il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva e leale è necessario che, qualora il numero dei prestatori sia limitato, questi ultimi siano selezionati in base a una procedura trasparente e imparziale; che è opportuno consultare gli utenti in occasione della selezione essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi di cui dovranno avvalersi;
- (17) considerando che è quindi opportuno organizzare la rappresentanza degli utenti e la loro consultazione in occasione della selezione dei prestatori autorizzati, mediante l'istituzione di un comitato composto dai loro rappresentanti;
- (18) considerando che, in determinate circostanze e condizioni specifiche, è possibile, nell'ambito della selezione dei prestatori di un aeroporto, estendere l'obbligo del servizio pubblico ad altri aeroporti della stessa regione geografica dello Stato membro in questione;
- (19) considerando che l'ente di gestione dell'aeroporto può fornire anche servizi di assistenza a terra e può, con le sue decisioni, esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori; che pertanto è indispensabile, al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale, imporre agli aeroporti una separazione di natura contabile tra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura di servizi di assistenza, dall'altra;
- (20) considerando che un aeroporto può sovvenzionare la sua attività di assistenza a terra solo con redditi provenienti dalla sua funzione di autorità aeroportuale;
- (21) considerando che le medesime esigenze di trasparenza devono applicarsi a tutti i prestatori che desiderano fornire a terzi servizi di assistenza a terra;
- (22) considerando che, al fine di permettere agli aeroporti di svolgere il loro compito di gestione delle infrastrutture e di garantire la sicurezza all'interno del perimetro dell'aeroporto nonché allo scopo di garantire la tutela dell'ambiente e il rispetto della normativa sociale in vigore, gli Stati membri devono poter subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza a terra all'ottenimento di un riconoscimento d'idoneità; che i criteri per il rilascio di tale riconoscimento devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
- (23) considerando che per gli stessi motivi gli Stati membri devono conservare la facoltà di emanare e far applicare le norme necessarie al buon funzionamento delle infrastrutture aeroportuali; che queste norme devono essere connesse all'obiettivo perseguito e non devono comportare la riduzione di fatto dell'accesso al mercato ovvero dell'effettuazione dell'autoassistenza ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva; che esse devono rispettare i principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione;
- (24) considerando che gli Stati membri devono conservare il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra;
- (25) considerando che ai prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra e agli utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza deve esser garantito l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e a consentire condizioni di concorrenza effettiva e leale; che tuttavia tale accesso deve poter comportare la riscossione di un corrispettivo economico;
- (26) considerando che è legittimo che i diritti riconosciuti dalla presente direttiva si applichino ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta; che, in caso di mancanza di reciprocità, lo Stato membro deve poter sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori e utenti;
- (27) considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno concordato a Londra, in una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri dei due paesi, un regime per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra e che tale regime non è ancora entrato in vigore;
- (28) considerando che la presente direttiva non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del trattato, e in particolare che la Commissione continuerà a vigilare sul rispetto di tali norme avvalendosi, in caso di necessità, di tutte le facoltà ad essa riconosciute dall'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo i criteri seguenti:

- a) la disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non elencate all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano ad ogni aeroporto, indipendentemente dal volume di traffico, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

b) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano dal 1° gennaio 1998 agli aeroporti aventi un traffico annuale superiore o pari a 1 milione di movimenti passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci;

c) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 6 si applicano dal 1° gennaio 1999 agli aeroporti:

— aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti passeggeri o a 75 000 tonnellate di merci, oppure

— che hanno registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale e avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci.

3. Qualora un aeroporto raggiunga una delle soglie di traffico merci indicata nel presente articolo senza tuttavia raggiungere la corrispondente soglia di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle categorie di servizi di assistenza riservate esclusivamente ai passeggeri.

4. La Commissione pubblica a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli aeroporti di cui al presente articolo. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'adozione della presente direttiva e successivamente una volta all'anno.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di questo elenco.

5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà applicata la disciplina prevista dalla dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito alla data di applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti aerei intracomunitari;

c) ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

d) utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;

e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente, quali descritti nell'allegato;

f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti:

— di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero

— la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente.

g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.

Articolo 3

L'ente di gestione di un aeroporto

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente, ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora vi sia un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.

3. Se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela o al controllo di un'autorità pubblica nazionale, questa è tenuta, nell'ambito degli obblighi giuridici che le sono imposti, a provvedere all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Separazione delle attività

1. L'ente di gestione di un aeroporto, l'utente o il prestatore di servizi che forniscono servizi di assistenza a terra devono operare una netta separazione a livello contabile, secondo le vigenti prassi commerciali, tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività.

2. L'effettiva separazione contabile deve essere controllata da un verificatore indipendente designato dallo Stato membro.

Egli verifica anche l'assenza di flussi finanziari tra l'attività dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività di assistenza a terra.

Articolo 5

Il comitato degli utenti

1. Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché sia creato per ciascun aeroporto contemplato, un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o delle organizzazioni rappresentative di tali utenti.

2. Ciascun utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare ad una organizzazione l'incarico di rappresentarlo.

Articolo 6

Assistenza ai terzi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie secondo i criteri di cui all'articolo 1, per garantire ai prestatori di servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante e olio,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in partenza o in transito, il trattamento

fisico delle merci e della posta tra l'aerostazione e l'aereo.

In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio.

3. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente

- né dall'ente di gestione dell'aeroporto,
- né da un utente che abbia trasportato più del 25 % dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori,
- né da un ente che controlla o che è controllato direttamente o indirettamente da tale ente di gestione o da tale utente.

Ogni Stato membro può chiedere tuttavia, non oltre il 1° luglio 2000, che l'obbligo di cui al presente paragrafo sia differito fino al 31 dicembre 2002.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10 esamina la domanda e può decidere di accoglierla, tenendo conto dell'evoluzione del settore e in particolare della situazione di aeroporti che si trovino in un'analoga situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.

4. Qualora, a norma del paragrafo 2, limitino il numero di prestatori autorizzati, gli Stati membri non possono impedire che un utente di un aeroporto, indipendentemente dalle parti dell'aeroporto assegnategli, usufruisca, per ciascuna categoria di servizi di assistenza a terra soggetta a limitazione, di un'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Autoassistenza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in base ai criteri fissati all'articolo 1, per garantire la libera effettuazione dell'autoassistenza a terra.

2. Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:

- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aereo,

gli Stati membri possono riservare l'effettuazione dell'autoassistenza ad almeno due utenti, a condizioni che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 8

Infrastrutture centralizzate

1. Nonostante l'applicazione degli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono riservare all'ente di gestione dell'aeroporto o ad altro ente, la gestione delle infrastrutture centralizzate volte a fornire servizi di assistenza a terra e la cui complessità, costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o la duplicazione, per esempio i sistemi di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione dell'acqua o di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi e per gli utenti che effettuano l'autoassistenza.

2. Gli Stati membri vigilano a che la gestione di tali infrastrutture avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'accesso da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che praticano l'autoassistenza, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Deroghe

1. Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti impossibile un'apertura del mercato e/o l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:

- a) di limitare il numero di prestatori per una o più categorie di servizi di assistenza non elencata all'articolo 6, paragrafo 2 in tutto l'aeroporto o in una parte di esso; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;
 - b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
 - c) di riservare l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
 - d) di vietare, o limitare ad un solo utente, l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza a terra elencate all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del paragrafo 1 deve:
- a) specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibili che la giustificano;

- b) essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a superare questi vincoli.

Inoltre, la deroga non deve:

- i) pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;
- ii) dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi e/o gli utenti che praticano l'autoassistenza;
- iii) essere più ampia del necessario.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al paragrafo 1, nonché i motivi che le giustificano.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

4. La Commissione effettua un esame approfondito della decisione di deroga presentata dallo Stato membro. A tale scopo la Commissione svolge un'analisi particolareggiata della situazione e uno studio delle misure appropriate presentate dallo Stato membro per accertare l'esistenza dei vincoli addotti e l'impossibilità di aprire il mercato e/o di consentire l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva.

5. In seguito a tale esame e previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può approvare la decisione dello Stato membro o opporvisi se ritiene che i vincoli richiamati non siano accertati o non siano di entità tale da giustificare una deroga. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può altresì esigere che lo Stato membro stesso modifichi la portata della deroga o la limiti alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli addotti sono accertati.

La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni, salvo per le deroghe concesse in base al paragrafo 1, lettera b). Non oltre tre mesi prima della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.

La durata delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1, lettera b) non può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro può chiedere, in base al paragrafo 1, che tale periodo sia prolungato una sola volta di due anni. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, decide in merito alla domanda.

Articolo 10

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il comitato consiglia la Commissione in ordine all'applicazione dell'articolo 9.
3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione della presente direttiva.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Selezione dei prestatori di servizi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o all'articolo 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:

- a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli utenti. I criteri di selezione previsti dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

Dopo avere informato la Commissione, lo Stato membro interessato può prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche tecniche cui devono conformarsi i prestatori, l'obbligo di servizio pubblico per gli aeroporti che servono le regioni periferiche o regioni in via di sviluppo facenti parte del suo territorio che non presentano interesse commerciale ma che hanno un'importanza capitale per lo Stato membro in questione.

- b) deve essere indetta una gara d'appalto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, aperta a tutti i prestatori interessati;

- c) i prestatori sono scelti:

- i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo,
 - non fornisce servizi analoghi di assistenza a terra,
 - non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice di tali servizi,
 - non detiene alcuna partecipazione in detta impresa;

- ii) dalle competenti autorità degli Stati membri indipendenti dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato degli utenti e delle autorità di gestione, negli altri casi;

- d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni;

- e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.

2. Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui al paragrafo 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura

— se controlla quest'impresa direttamente o indirettamente, oppure

— se è controllato, direttamente o indirettamente, da quest'impresa.

3. L'ente di gestione informa il comitato degli utenti delle decisioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 12

Aeroporti insulari

Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui all'articolo 11, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico a altri aeroporti nel suo territorio a condizione:

- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica e
- che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100 000 passeggeri all'anno
- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, dia la sua approvazione a tale estensione.

Articolo 13

Consultazioni

Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

Articolo 14

Idoneità

1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione di tale aeroporto.

I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad una copertura assicurativa sufficiente, alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e all'osservanza della legislazione sociale pertinente.

I criteri devono rispettare i seguenti principi:

- a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;
- b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
- c) non possono portare ad una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva.

Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza deve essere previamente informato circa la procedura di rilascio.

2. È possibile rifiutare o revocare il riconoscimento di idoneità solo se il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza non risponde ai criteri di cui al paragrafo 1 per motivi ad esso imputabili.

I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al prestatore o all'utente di cui trattasi e all'ente di gestione.

Articolo 15

Norme di comportamento

Lo Stato membro può, se del caso su proposta dell'ente di gestione,

— vietare ad un prestatore di servizi o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza se il prestatore o l'utente non si attengono alle norme imposte loro dallo Stato membro stesso al fine di garantire il buon funzionamento dell'aeroporto.

Dette norme devono rispettare i seguenti principi:

- a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;

b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;

c) non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva;

— imporre in particolare ai prestatori che forniscono servizi di assistenza nell'aeroporto di partecipare in modo equo e non discriminatorio all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico contemplati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, soprattutto l'obbligo di garantire la permanenza dei servizi.

Articolo 16

Accesso agli impianti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza, l'autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 17

Sicurezza

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.

Articolo 18

Protezione sociale e dell'ambiente

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.

*Articolo 19***Osservanza delle disposizioni nazionali**

Il prestatore che effettua un'attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.

*Articolo 20***Reciprocità**

1. Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, qualora risulti che in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, un paese terzo:

- a) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti comunitari che praticano l'autoassistenza un trattamento paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatori o agli utenti che praticano l'autoassistenza, di quel paese terzo, oppure
- b) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza il trattamento nazionale, oppure
- c) riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che praticano l'autoassistenza, un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza,

uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori o degli utenti di quel paese terzo, in base al diritto comunitario.

2. Lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito a qualsiasi sospensione o revoca dei diritti o degli obblighi.

*Articolo 21***Diritto di ricorso**

Gli Stati membri o, se del caso, gli enti di gestione provvedono affinché le parti che abbiano un legittimo interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni o misure individuali adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 11 a 16.

Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudice nazionale o dinanzi a un'autorità pubblica diversa dall'ente di gestione dell'aeroporto di cui trattasi e, all'occorrenza, indipendente dall'autorità pubblica che controlla tale ente.

*Articolo 22***Relazione informativa e revisione**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione, corredata di eventuali proposte di revisione della presente direttiva, è redatta non oltre il 31 dicembre 2001.

*Articolo 23***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 25***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HOWLIN

ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

1. L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:
 - 1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti,
 - 1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni,
 - 1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione delle unità di carico,
 - 1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.
2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza, in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.
3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.
4. L'assistenza merci e posta comprende:
 - 4.1. per le merci, esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze,
 - 4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
5. L'assistenza operazioni in pista comprende:
 - 5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza (*),
 - 5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati (*),
 - 5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista (*),
 - 5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione,
 - 5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati,
 - 5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari,
 - 5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.
6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
 - 6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua,
 - 6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo,
 - 6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.
7. L'assistenza carburante e olio comprende:
 - 7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero del carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture,
 - 7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.
8. L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:
 - 8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo,
 - 8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente,
 - 8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio,
 - 8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.

(*) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio di circolazione aerea.

-
9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:
 - 9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,
 - 9.2. l'assistenza in volo, compreso all'occorrenza, il cambio d'itinerario in volo,
 - 9.3. i servizi dopo il volo,
 - 9.4. la gestione degli equipaggi.
 10. L'assistenza trasporto a terra comprende:
 - 10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto,
 - 10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.
 11. L'assistenza ristorazione («catering») comprende:
 - 11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,
 - 11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione,
 - 11.3. la pulizia degli accessori,
 - 11.4. la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste di cibi e bevande.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1996

relativa a taluni interventi pubblici previsti dall'Italia in favore della Breda
Fucine Meridionali SpA

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 92 e 93,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare gli articoli 61 e 62,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni, conformemente agli articoli succitati,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 10 marzo 1995, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di iniziare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti di cui aveva beneficiato la Breda Fucine Meridionali (in appresso, «BFM»).

In seguito ad una denuncia formale presentata da un concorrente di BFM, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 1994, aveva chiesto alle autorità italiane informazioni sugli interventi pubblici di cui si asseriva avesse beneficiato l'impresa BFM.

Alla luce delle informazioni raccolte, la Commissione era giunta alla conclusione che:

- BFM era un'impresa controllata, dalla Finanziaria Ernesto Breda, del gruppo pubblico EFIM. Quest'ultimo era stato posto in liquidazione nel luglio 1992;
- la Finanziaria Ernesto Breda, dal canto suo, era stata posta in liquidazione coatta mediante decreto dell'11 marzo 1994 del ministro del Tesoro italiano. Nel decreto è indicato che la società presentava un passivo di 803 Mrd di ITL che la manteneva in uno stato di insolvenza irreversibile;
- BFM era specializzata, tra l'altro, nella fornitura di materiale per strade ferrate, in particolare cuori in acciaio per incrocio, lo stesso mercato sul quale operava l'impresa che ha sporto la denuncia. Da notare che la produzione di cuori per incroci rappresentava più del 40 % della produzione totale di BFM;
- BFM versava in una situazione finanziaria deplorabile. Infatti, in base alle informazioni disponibili, la Commissione aveva motivo di ritenere quanto segue:
 - nel 1992 BFM aveva subito perdite dell'ordine di 27,6 Mrd di ITL su un fatturato di 18,5 Mrd;
 - nel 1993 tali perdite erano aumentate ed avevano raggiunto 36 Mrd di ITL mentre il fatturato era sceso a 13,5 Mrd;
 - nel 1993 i debiti di BFM ammontavano a 88,7 Mrd a fronte di un capitale sociale iniziale di 17 Mrd, azzerato in seguito alle perdite dell'impresa;
- nel periodo 1985/1994, la Finanziaria Breda e l'EFIM erano a più riprese intervenute per sostenere BFM, sotto forma di ricapitalizzazione dell'impresa, ripianamento delle perdite e concessione di prestiti;

— BFM era riuscita a restare sul mercato evitando lo scioglimento grazie, tra l'altro, ad una disposizione ad hoc contenuta nell'articolo 7 comma 2 del D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33 (in prosieguo: «la legge n. 33/1993»), concernente la soppressione del gruppo pubblico EFIM, che si applicava esclusivamente alle imprese controllate dall'EFIM.

Le considerazioni di cui sopra spiegano le gravi difficoltà incontrate dalla Commissione per determinare se gli aiuti in causa — in particolare le ricapitalizzazioni dell'impresa, il ripianamento delle perdite e la concessione di prestiti a favore di BFM da parte dell'EFIM e della Finanziaria Ernesto Breda, nonché la non applicazione a BFM delle norme generali del codice civile italiano in materia di liquidazione e scioglimento delle società — fossero compatibili con il mercato comune. La Commissione aveva pertanto ritenuto necessario ed opportuno avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti succitati.

II

Nell'ambito di detta procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾.

L'impresa Manoir Industries SA (Manoir), con lettera del 21 novembre 1995, nonché il governo tedesco, con lettera del 6 dicembre 1995, hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni in seguito alla decisione di avvio della procedura. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane con lettera del 31 gennaio 1996, invitandole a rispondere, qualora lo desiderassero, entro un termine di quindici giorni. A tutt'oggi non è pervenuta alcuna reazione delle autorità italiane.

Nelle sue osservazioni, Manoir, un'impresa francese concorrente di BFM sul mercato dei cuori per incroci, asserisce quanto segue:

- BFM ha potuto rimanere attiva sul mercato unicamente grazie agli interventi pubblici di cui ha beneficiato, in particolare grazie ad una deroga al diritto comune italiano in materia di fallimento e di liquidazione, prevista dalla legge n. 33/1993;
- dal mese di luglio 1992 BFM ha potuto sospendere tutti i pagamenti nei confronti dei fornitori;
- BFM ha perso più volte il suo capitale e i suoi fondi propri sono negativi;
- da vari anni BFM opera con margini negativi;
- di conseguenza, la concorrenza sul mercato comunitario dei cuori per incroci è stata gravemente falsata, con pesanti ripercussioni per Manoir che, essendo un'impresa privata, si trovava a dover far fronte alla

concorrenza di BFM con i suoi mezzi propri, necessariamente limitati.

Manoir ha infine sostenuto che gli aiuti in causa non potevano beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, per cui ha chiesto alla Commissione di esigere senza indugio dalle autorità italiane il recupero degli aiuti.

Nelle sue osservazioni, il governo tedesco, che condivide la scelta della Commissione di avviare la procedura nel caso di specie, asserisce che gli interventi del governo italiano tramite l'EFIM e la Finanziaria Ernesto Breda non sarebbero mai stati realizzati da un investitore privato in economia di mercato, tenuto conto dell'entità dell'indebitamento dei BFM — che si è sempre più aggravato con il passare del tempo — nonché della situazione finanziaria dell'impresa, ragione per cui detti interventi costituiscono aiuti di Stato.

Nella sua lettera del 24 maggio 1995 il governo italiano, rispondendo alla decisione della Commissione di aprire la procedura, ha fatto valere quanto segue:

- nel periodo precedente l'avvio della liquidazione del gruppo EFIM (luglio 1992), BFM non ha beneficiato di alcun regime o provvedimento di garanzia;
- nel corso della procedura di liquidazione di EFIM, il commissario liquidatore si è limitato a corrispondere a BFM taluni anticipi per il pagamento delle retribuzioni degli operai; a partire dal 1992 e a parte l'anticipo suddetto, BFM non ha ottenuto finanziamenti né dalla controllante, Finanziaria Ernesto Breda, né da altri e il commissario liquidatore nominato dal governo italiano per i compiti connessi alla liquidazione del gruppo EFIM ha sempre rispettato il principio dell'investitore privato in economia di mercato comportandosi, in tutte le circostanze, esattamente come tale, con la differenza che la liquidazione di EFIM era disciplinata dalla legislazione italiana sul gruppo pubblico EFIM;
- nel corso degli ultimi anni, l'esposizione debitoria di BFM è cresciuta non per effetto dei nuovi prestiti che le sono stati accordati, bensì unicamente in ragione degli oneri finanziari maturati sull'indebitamento pregresso, giacché tutti i finanziamenti concessi sono stati accordati ai tassi d'interesse di mercato;
- tutti i finanziamenti accordati dalle imprese madri a BFM erano destinati essenzialmente alla realizzazione di investimenti produttivi che, all'epoca in cui sono stati intrapresi, potevano ragionevolmente presentare adeguate prospettive di redditività;
- anche qualora fossero considerati aiuti di Stato, tali interventi dovrebbero comunque poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, in considerazione segnatamente: i) della situazione e delle prospettive dell'impresa, ii) del trasferimento a terzi della stessa, iii) della localizzazione dell'impresa nel Mezzogiorno d'Italia, in una regione avente i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 8.

- l'impresa sarebbe ridiventata redditizia: già nel 1995 BFM, a prescindere dall'indebitamento pregresso e dai relativi oneri finanziari, avrebbe generato profitti, anche se minimi. Per il 1996 si prevede che la società realizzi profitti notevoli;
- di conseguenza, una decisione negativa parrebbe ingiusta in quanto comporterebbe la liquidazione dell'impresa, senza tener conto degli sforzi compiuti per ristrutturare la società;
- l'articolo 7, comma 2 della legge n. 33/1993, che prevede la sospensione dell'applicazione alle società EFIM degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, mira unicamente a consentire alle imprese del gruppo EFIM di svolgere le loro attività aziendali per il tempo strettamente necessario alla liquidazione completa del gruppo.

III

A titolo preliminare occorre individuare le norme del diritto comunitario applicabili al caso in esame, prendendo in considerazione il mercato suscettibile di essere pregiudicato dalle misure in causa: vale a dire il mercato dei cuori in acciaio al manganese per incroci per strade ferrate.

Orbene, benché le rotaie siano soggette al trattato CECA, i cuori per incroci o scambi rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato, come risulta dalla distinzione fatta nella nomenclatura combinata al capitolo 73, riguardante i lavori di ghisa, ferro o acciaio, sotto il codice 7302 30 00 (aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi). Anche le altre produzioni di BFM sono tutte produzioni cui si applica il trattato CE.

L'articolo 92 del trattato CE stabilisce che — salvo deroghe contemplate dal trattato — sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti accordati dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Si tratta pertanto di appurare: i) se gli interventi pubblici di cui avrebbe beneficiato BFM costituiscano aiuti di Stato, ii) se indicano sugli scambi tra Stati membri, iii) e, infine, se possano beneficiare delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e, se, di conseguenza, pur trattandosi di aiuti illegali in quanto mai notificati alla Commissione, possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

IV

Risulta dal fascicolo che l'impresa BFM, che è stata costituita verso la metà degli anni '60 e che non ha mai realiz-

zato profitti, ha registrato perdite notevoli in questi ultimi dieci anni, per i quali la Commissione dispone dei bilanci della società. L'indebitamento, che ha superato gli 85 Mrd di ITL alla fine del 1994, equivale ormai al quintuplo del capitale sociale originario di 17 Mrd di ITL. BMF ha perso, soltanto nel periodo 1990-1994:

- nel 1990: 18 Mrd su un fatturato di 14,6 Mrd;
- nel 1991: 14 Mrd su un fatturato di 18,6 Mrd;
- nel 1992: 27,6 Mrd su un fatturato di 19,9 Mrd;
- nel 1993: 36,1 Mrd su un fatturato di 14,7 Mrd;
- nel 1994: 13,8 Mrd su un fatturato di 20,6 Mrd;

Nel periodo 1985-1994 l'impresa ha beneficiato, da parte del gruppo pubblico EFIM e della sua controllata, la Finanziaria Ernesto Breda, di:

- a) iniezioni di capitale: 7 Mrd di ITL nel 1986, 5 Mrd nel 1987;
- b) ripianamento delle perdite: 7,1 Mrd nel 1985, 11,2 Mrd nel 1987, 3,9 Mrd nel 1988, 11,6 Mrd nel 1990, 17 Mrd nel 1991;
- c) finanziamenti da parte delle imprese madri per cui, oggi, BFM ha un debito di 57 Mrd di ITL verso la Finanziaria Ernesto Breda e di 6 Mrd verso EFIM. A tale proposito occorre sottolineare che lo stesso EFIM, nella sua lettera del 20 febbraio 1996 mediante la quale si chiede alla Commissione di autorizzare la conversione in capitale di detti debiti, riconosce che BFM è indebitata per circa 63 Mrd di ITL nei confronti delle società madri.

Alla luce di quanto sopra, vi è motivo di credere che, prima ancora dell'entrata in vigore, nel luglio 1992, delle disposizioni ad hoc di cui tratterà sub V, BFM è riuscita a mantenersi sul mercato di cui trattasi grazie agli interventi pubblici di cui ha usufruito: ossia, da un lato, dei finanziamenti e, dall'altro, dei conferimenti di capitale e del ripianamento delle perdite operati dalle due imprese madri.

Al fine di determinare la sussistenza di aiuti di Stato nelle misure in questione occorre far presente che secondo la Commissione (cfr. comunicazione agli Stati membri del 13 novembre 1993)⁽¹⁾ le imprese pubbliche possono trarre un vantaggio dal fatto di essere controllate dallo Stato: ciò si verifica quando, accordando delle risorse, i poteri pubblici vanno al di là del loro semplice ruolo di proprietari dell'impresa. Se i fondi pubblici sono messi a disposizione dell'impresa pubblica a condizioni più favorevoli di quelle alle quali un proprietario privato fornirebbe risorse da un'impresa privata che si trovi in una situazione finanziaria e concorrenziale analoga, o allorché risorse

⁽¹⁾ GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3.

pubbliche siano messe a disposizione dell'impresa pubblica mentre non lo sarebbero da parte di un investitore privato, nel caso di un'analoga impresa privata che si trovasse nella stessa situazione finanziaria, l'impresa pubblica viene a beneficiare di un vantaggio che i proprietari privati non possono procurare alla propria impresa e, di conseguenza, la concorrenza sul mercato comune si trova falsata. A questo riguardo, poco importa se gli interventi a favore delle imprese pubbliche provengono direttamente dallo Stato o indirettamente da società di portafoglio o altre imprese pubbliche.

Del pari, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sostenuto, in una giurisprudenza costante a partire dalle sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione ⁽¹⁾ e causa C-305/89, Italia/Commissione ⁽²⁾, che per determinare se un intervento pubblico costituisca un aiuto di Stato occorre che sia valutato in base alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato procura risorse all'impresa pubblica in questione e le condizioni alle quali un investitore privato considererebbe accettabile fornire risorse ad un'impresa privata comparabile nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Inoltre, nella sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione ⁽³⁾, la Corte ha precisato che «la circostanza che un intervento finanziario sia destinato ad investimenti produttivi non esclude di per sé sola la natura di aiuto di un tale intervento quando, tenuto conto della situazione dell'impresa, risulti inverosimile che un investitore privato avrebbe effettuato tale conferimento di risorse finanziarie».

Orbene, nel caso di specie le misure contestate, ossia le ripetute concessioni di prestiti, gli apporti di capitale e il ripianamento delle perdite a favore di un'impresa come BFM — che non ha mai realizzato profitti e che in condizioni economiche e giuridiche normali avrebbe già dovuto essere sciolta in conseguenza delle perdite che hanno condotto all'azzeramento del suo capitale sociale — non possono ritenersi misure che un investitore privato operante in condizioni normali di un'economia di mercato avrebbe adottato nella condotta normale dei suoi affari.

In altri termini, gli interventi dei poteri pubblici in causa costituiscono aiuti di Stato in quanto, in circostanze analoghe e secondo l'id quod plerumque accidit, un investitore privato, ancorché della dimensione di EFIM o della Finanziaria Ernesto Breda, avrebbe rinunciato a conferimenti di capitali e a finanziamenti di tale entità a meno che non avesse elaborato un piano di ristrutturazione dell'impresa idoneo a ripristinare la redditività. Orbene, dal fascicolo non risulta che sia mai stata contemplata una vera e propria ristrutturazione di BFM né che tale sia stata la finalità degli interventi pubblici contestati.

In realtà è molto probabile che in condizioni normali, ossia se BFM fosse stata un'impresa privata, il proprietario ormai da lungo tempo avrebbe lasciato che fosse dichiarata fallita; è infatti ben difficile che un imprenditore privato lasci permanere sul mercato, in assenza di un piano di ristrutturazione preciso, un'impresa che, registrando perdite superiori al fatturato, non gli apporta alcun vantaggio economico.

Se il comportamento dell'investitore privato, cui va raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico, non è necessariamente quello dell'investitore ordinario che investe capitali in vista di una redditività a più o meno breve termine, esso deve essere almeno quello di un investitore che interviene per assicurare la sopravvivenza di un'impresa in stato di difficoltà passeggera, ma che dopo una ristrutturazione dovrebbe ridiventare redditizia. Questo non è il caso di BFM, il cui indebitamento è così elevato da escludere, anche a lungo termine, qualsiasi redditività. Nessun investitore privato operante in condizioni normali di un'economia di mercato potrebbe permettersi, nemmeno in nome di obiettivi a lungo termine e nella prospettiva di una cessione dell'impresa, di continuare a finanziare un'impresa così deficitaria per un così lungo periodo.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure pubbliche testé illustrate costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

V

L'articolo 7, comma 2 della legge n. 33/1993 prevede la non applicazione alle imprese del gruppo EFIM, tra cui BFM, delle regole imperative contenute negli articoli 2446 e 2447 del codice civile italiano. Tali articoli prevedono, fra le cause di scioglimento della società la riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, al di sotto del minimo legale (200 Mio di ITL). BFM è riuscita a mantenersi sul mercato evitando lo scioglimento, sorte riservata a qualsiasi altra impresa privata, grazie a questa disposizione ad hoc, derogativa al regime generale, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 33/1993. L'applicazione di detti articoli del codice civile a BFM avrebbe potuto determinare il fallimento e la scomparsa di BFM dal mercato.

Tale disposizione — che non è una misura generale, ma una misura specifica adottata a vantaggio di un'impresa determinata — costituisce un aiuto di Stato giacché essa ha permesso a BFM, in particolare, d'astenersi dal rimborso dei debiti pubblici e verso imprese pubbliche, compresi i debiti contratti da BFM presso istituzioni finanziarie pubbliche. Nello stesso modo, la disposizione de qua permetterebbe a BFM di mantenersi operativa senza rimborsare gli aiuti pubblici dichiarati incompatibili, senza essere dissolta. In questo caso, la presente decisione sarebbe priva di ogni pratica efficacia.

⁽¹⁾ Racc. 1991, pag. I-1433.

⁽²⁾ Racc. 1991, pag. I-1603.

⁽³⁾ Racc. 1991, pag. I-4437, punto 9 della motivazione.

Questo regime speciale, che risale al luglio 1992, avrebbe dovuto scadere alla fine del 1994. Ciononostante, l'Italia, come era già accaduto per il 1995, ha reiterato, prorogandola per il 1996 mediante decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, la misura relativa al regime speciale di liquidazione dell'EFIM, a vantaggio di talune società del gruppo non ancora cedute o poste in liquidazione, come è il caso di BFM. In tal modo il governo italiano, a partire dal luglio 1992, ha protetto e tuttora continua a proteggere BFM da un'eventuale fallimento o liquidazione, modificando completamente la valutazione originaria che si sarebbe potuta attribuire alla liquidazione di EFIM, ossia di un regime di cui avvalersi per il tempo strettamente necessario alla cessione a terzi o alla liquidazione delle imprese del gruppo.

È evidente che qualsiasi proroga di questo regime a favore di BFM, visto che comporta gravi distorsioni di concorrenza sul mercato comune non può giustificarsi che in presenza di ragioni obiettivamente valide. Orbene, le autorità italiane non hanno mai invocato alcun motivo per difendere la necessità di prorogare il regime speciale, salvo sostenere che avevano bisogno di tempo per trovare un acquirente. È ovvio che tale giustificazione è inaccettabile poiché altrimenti le autorità italiane potrebbero prorogare sine die e a loro piacimento il regime in questione fino a quando non si reperisca un acquirente.

L'impossibilità di trovare un acquirente per BFM durante tutto questo arco di tempo comprova, inoltre, la deplorabile situazione finanziaria in cui versa attualmente BFM. Tale situazione è talmente precaria da rendere impossibile la vendita dell'impresa entro termini ragionevoli.

Ne consegue che persino la proroga per BFM degli effetti delle disposizioni contenute nella legge in questione — vale a dire l'articolo 7, comma 2 della legge n. 33/1993, prorogato con decreto del 24 gennaio 1996 — deve essere considerato un aiuto di Stato giacché, permettendo artificialmente a BFM di restare attiva sul mercato e quindi favorendola rispetto alle imprese concorrenti, ha falsato la concorrenza sul mercato di cui trattasi.

La Commissione inoltre rileva che il regime derogatorio previsto dalla legge n. 33/1993, prorogato tramite il decreto del gennaio 1996, ha permesso a BFM:

- di beneficiare di una sovvenzione di 2 710 Mio di ITL concessa dal commissario liquidatore di EFIM a titolo di pagamento dei salari per il personale eccedentario;
- il congelamento dei crediti dei fornitori a concorrenza di 9 941 Mio di ITL;
- la sospensione del rimborso dei crediti accordati dalle istituzioni finanziarie ISVEIMER e IMI, per un importo di 6 609 Mio di ITL;
- la sospensione degli interessi dovuti alle banche creditrici a decorrere dal 17 luglio 1992, per un importo di 4 478 Mio di ITL.

È evidente che tutte queste misure specifiche, adottate dall'Italia in deroga al diritto comune, hanno perseguito l'unico obiettivo di mantenere artificialmente BFM sul mercato dal luglio 1992, permettendole di operare senza dover far fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti di imprese pubbliche.

VI

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che gli aiuti accordati dagli Stati membri sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri.

Per quanto riguarda la definizione del mercato geografico dei cuori per strade ferrate, occorre constatare che si tratta di un mercato comunitario. Infatti tutti i principali produttori della Comunità di cuori per strade ferrate sono presenti in misura significativa in tutta la Comunità e partecipano, in concorrenza tra loro, agli appalti indetti dagli enti aggiudicanti dei vari Stati membri, nella fattispecie le società ferroviarie, esportando in tal modo ampia parte della loro produzione verso gli altri Stati membri.

Peraltro, alla luce delle informazioni di cui dispone la Commissione, tale concorrenza risulta accentuata da ingenti sovraccapacità di questo mercato⁽¹⁾.

Le autorità italiane hanno sottolineato il carattere marginale delle esportazioni di BFM. A tale proposito, va ricordato quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza nella causa C-305/89: «quanto un'impresa opera in un settore caratterizzato da sovraccapacità produttive nel quale viene esercitata un'effettiva concorrenza da parte di produttori di vari Stati membri, qualsiasi aiuto essa riceva dalle autorità pubbliche è idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a pregiudicare la concorrenza, in quanto la sua conservazione sul mercato impedisce ai concorrenti di accrescere la loro quota di mercato e diminuisce le loro possibilità di incrementare le esportazioni»⁽²⁾.

VII

Constatato che gli interventi pubblici di cui ha beneficiato BFM costituiscono aiuti di Stato e che in quanto tali incidono sugli scambi intracomunitari, si deve determinare se detti aiuti, pur essendo illegittimi in quanto mai notificati alla Commissione, possano essere giudicati compatibili con il mercato comune.

⁽¹⁾ Il mercato dei cuori monoblocchi per incroci sulla rete europea continua ad essere caratterizzato da sovraccapacità. Nel 1996 la capacità totale stimata nella Comunità (Manoir, BFM, Jadot, Jez Amurrio) è di 8 400 cuori mentre il fabbisogno di cuori dovrebbe ammontare al massimo a sole 5 615 unità.

⁽²⁾ Punto 26 della motivazione.

L'articolo 92, ai paragrafi 2 e 3, contempla alcuni tipi di aiuti che sono o possono essere compatibili con il mercato comune. L'articolo 92, paragrafo 2 prevede che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Al riguardo va rilevato che l'articolo 92, paragrafo 2 non può applicarsi agli aiuti di cui trattasi, in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; dal fascicolo emerge inoltre che non sono nemmeno destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità.

Tra le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, quelle che potrebbero essere pertinenti nella fattispecie e che sono state invocate dalle autorità italiane riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni nelle quali il livello di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; e c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), si deve constatare che le misure di aiuto di cui trattasi non sono state concesse in applicazione di un programma di intervento pubblico regionale. Dal fascicolo non risulta nemmeno che siano state concesse per creare posti di lavoro in una regione assistita. Al contrario, l'esame del caso indica che si tratta di misure puntuali destinate a permettere a qualunque costo la sopravvivenza industriale di BFM.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), le autorità italiane sostengono che gli interventi in questione avrebbero permesso la ristrutturazione e, d'ora in avanti, il ripristino della redditività di BFM. A questo proposito la Commissione osserva che le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale gli aiuti contestati sono stati concessi in applicazione di un piano di ristrutturazione dell'impresa.

Inoltre, anche supponendo che la ristrutturazione fosse stata un'eventualità contemplata dagli azionisti pubblici, i fatti hanno dimostrato che qualsiasi piano di ristrutturazione di BFM sarebbe stato errato e infondato. Infatti, dal fascicolo emerge che non si è mai trattato di ristrutturare la BFM e che un'ipotetica ristrutturazione non è mai stata la causa degli interventi pubblici contestati, i quali sono stati degli interventi puramente puntuali effettuati per consentire la sopravvivenza dell'impresa a prescindere da qualsiasi logica economica e da qualsiasi contesto di ristrutturazione.

Va peraltro osservato che, contrariamente alle asserzioni delle autorità italiane secondo le quali l'impresa sarebbe attualmente redditizia, BFM perfino nel 1995 ha registrato perdite ammontanti a 15 Mrd su un fatturato di 28,1 Mrd; le perdite erano ammontate a 27,6 Mrd nel 1992, 36,1

Mrd nel 1993 e 13,8 Mrd nel 1994. Analogamente, il risultato di esercizio, che non tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari, è stato di: - 1 994 Mio di ITL nel 1995; - 4 217 Mio nel 1992; - 5 103 Mio nel 1993; + 87 Mio nel 1994. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha motivo di ritenere che le osservazioni italiane relative alla ripristinata redditività di BFM non abbiano fondamento.

Infine sembra difficilmente comprensibile che si possa utilizzare, come invece fanno le autorità italiane, la pretesa redditività dell'impresa, sul piano strettamente operativo, per sostenere la compatibilità dell'aiuto, facendo astrazione degli oneri finanziari che l'impresa dovrebbe normalmente sostenere.

Non sembra peraltro compatibile con il diritto comunitario nemmeno il fatto che un'impresa, la quale senza le sovvenzioni e le condizioni derogatorie al diritto comune avrebbe dovuto scomparire, possa beneficiare di un trattamento favorevole con il pretesto di un ripristino della redditività sul piano dei risultati di gestione, allorché è mantenuta sul mercato solo grazie agli aiuti illegittimi. Inoltre va sottolineato che siffatto ragionamento offrirebbe un vantaggio illecito agli Stati membri che ritardano il più possibile la soppressione delle misure di aiuto.

Di conseguenza la Commissione ritiene che nella fattispecie non può essere accordata alcuna deroga in virtù dell'articolo 92, paragrafi 2 o 3 del trattato.

Infine, il fatto che una decisione della Commissione di vietare aiuti illegittimi e di esigerne la restituzione potrebbe comportare la liquidazione di BFM, come asseriscono le autorità italiane, deve essere considerato nel contesto proprio del caso di specie. Il caso BFM rientra nel piano di liquidazione presentato alla Commissione per il gruppo EFIM. Orbene, questo piano prevede, al termine di un periodo transitorio, la liquidazione delle imprese che non abbiano trovato acquirente. L'Italia ha prorogato per due volte, senza l'autorizzazione della Commissione, questo regime speciale di liquidazione, la seconda volta mediante il decreto del 24 gennaio 1996.

Non essendo stato possibile trovare un acquirente, la liquidazione di BFM avrebbe già dovuto aver luogo alla fine del 1994, termine inizialmente previsto dalla legge di liquidazione del gruppo EFIM. Di conseguenza la liquidazione di BFM costituirebbe soltanto la conseguenza logica e prevista dal legislatore italiano del piano di liquidazione del gruppo EFIM, piuttosto che un'applicazione eccessivamente rigida delle regole comunitarie.

VIII

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le misure pubbliche di cui ha beneficiato BFM, vale a dire:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 Mrd di ITL, più precisamente per 7 Mrd nel 1986 e per 5 Mrd nel 1987;

- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 Mrd, in particolare 7,1 Mrd nel 1985, 11,2 Mrd nel 1987, 3,9 Mrd nel 1988, 11,6 Mrd nel 1990, 17 Mrd nel 1991;
- c) i finanziamenti accordati a BFM dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'EFIM, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due società madri di 63 Mrd di ITL;
- d) l'articolo 7, comma 2 della legge n. 33/1993, quale prorogato dal decreto del 24 gennaio 1996, in quanto esso ha permesso a BFM d'astenersi dal rimborso dei debiti pubblici e verso imprese pubbliche, compresi i debiti contratti da BFM presso istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di restare operativa senza rimborsare gli aiuti pubblici da dichiarare incompatibili e senza essere sciolta;
- e) le disposizioni della legge n. 33/1993 nella misura in cui esse hanno permesso a BFM di beneficiare della sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche Isveimer ed IMI per l'ammontare di 6 609 Mio di ITL,

costituiscono aiuti di Stato illegittimi, in quanto mai notificati alla Commissione e incompatibili con il mercato comune, poiché non possono beneficiare dell'applicazione di alcuna norma di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del trattato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia in particolare la sentenza 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania⁽¹⁾, le procedure e disposizioni nazionali devono essere attuate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione dell'aiuto prescritta dal diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato di cui ha beneficiato BFM, e cioè:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 Mrd di ITL, più precisamente per 7 Mrd nel 1986 e per 5 Mrd nel 1987;
- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 Mrd, in particolare 7,1 Mrd nel 1985, 11,2 Mrd nel 1987, 3,9 Mrd nel 1988, 11,6 Mrd nel 1990, 17 Mrd nel 1991;
- c) i finanziamenti accordati da BFM dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'EFIM, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due società madri di 63 Mrd di ITL;
- d) l'articolo 7, comma 2 della legge n. 33/1993, quale prorogato dal decreto del 24 gennaio 1996, in quanto esso ha permesso a BFM d'astenersi dal rimborso dei debiti pubblici e verso imprese pubbliche, compresi i debiti contratti da BFM presso istituzioni finanziarie

pubbliche, nonché di restare operativa senza rimborsare gli aiuti pubblici da dichiarare incompatibili e senza essere sciolta;

- e) le disposizioni della legge n. 33/1993 nella misura in cui esse hanno permesso a BFM di beneficiare della sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche Isveimer ed IMI per l'ammontare di 6 609 Mio di ITL,

sono illegittime in quanto non sono state notificate alla Commissione preventivamente alla loro concessione in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Esse sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

Articolo 2

L'Italia procede al recupero degli aiuti versati all'impresa BFM secondo le disposizioni della legislazione italiana relative al recupero dei crediti dello Stato.

Al fine di sopprimere gli effetti derivanti da detti aiuti, il loro ammontare è maggiorato degli interessi decorrenti dal giorno dell'erogazione degli aiuti fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse da applicare è il tasso utilizzato dalla Commissione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nel quadro degli aiuti a finalità regionale nel corso del periodo considerato.

Articolo 3

L'Italia procede, limitatamente a BFM, alla sospensione immediata ed alla disapplicazione delle disposizioni relative alla proroga del regime derogatorio al diritto comune per quanto concerne i debiti pubblici ed i debiti nei confronti di imprese pubbliche. Inoltre, l'Italia procede, limitatamente a BFM, alla sospensione immediata ed alla disapplicazione delle disposizioni relative alla sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Racc. 1989, pag. 175.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1996

riguardante il rinnovo, per il periodo 1993-1997, del contributo parafiscale su taluni prodotti petroliferi a favore de l'Institut Français du Pétrole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 61, paragrafo 1, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati,

considerando quanto segue:

I

Con lettera SG (94) D/16532, del 23 novembre 1994, la Commissione ha informato il governo francese dell'avvio del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti del regime di aiuti finanziato mediante contributi parafiscali prelevati su taluni prodotti petroliferi a favore de l'Institut Français du Pétrole (IFP).

L'IFP, costituito nel 1944, è un istituto scientifico e tecnico senza scopo di lucro controllato dallo Stato che si occupa principalmente dell'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie di prospezione, raffinazione e petrolchimica. In via accessoria esegue studi, divulga informazioni tecniche e provvede alla formazione dei tecnici in questi settori. L'IFP detiene altresì partecipazioni finanziarie in imprese di tali settori del ramo idrocarburi.

L'IFP è finanziato in gran parte (68 % del suo bilancio di esercizio nel 1991, 63,7 % nel 1993 e 65,2 % nel 1994) con il gettito del tributo parafiscale, prelevato a suo favore, su alcuni prodotti petroliferi. L'introduzione del prelievo parafiscale a favore dell'IFP risale al 1944 ma la Francia ne ha notificato il rinnovo per il periodo 1993-1997 soltanto nel 1992.

Il gettito del prelievo dovrebbe ammontare a circa 1 miliardo di FRF (155 Mio di ECU) all'anno per il periodo 1993-1997 (nel 1994 1,15 miliardi di FRF).

Il progetto di rifinanziamento per questo periodo era stato notificato dalla Commissione nell'agosto 1992, ma dopo la comunicazione che l'IFP avrebbe beneficiato di anticipi sul gettito del prelievo, l'aiuto è stato iscritto nel gennaio 1993 nel registro degli aiuti non notificati.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del regime nel dubbio che:

- la riscossione del prelievo sui prodotti importati violi il principio generale (regolarmente riaffermato dalla Commissione in materia di oneri parafiscali) dell'esenzione totale dall'imposizione delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri;
- le aziende che acquisiscono i risultati degli studi dell'IFP beneficino di un aiuto indiretto in quanto i prezzi non sembrano calcolati sui costi reali pur trattandosi di prezzi di mercato;
- i programmi dell'IFP comportino aiuti diretti a determinate imprese controllate dall'Istituto e/o aiuti indiretti come indicato al trattino precedente;
- il gettito del prelievo costituisca un aiuto diretto che avvantaggia le attività dell'Istituto rispetto a quelle di analoghi centri nel resto della Comunità;
- il fatto che l'IFP non percepisca una sufficiente remunerazione sulle sue partecipazioni finanziarie possa anche costituire un aiuto.

Poiché i fabbricanti dei prodotti petroliferi soggetti al prelievo potevano ottenerne il rimborso per la parte di produzione esportata, la Commissione riteneva che tale rimborso costituisse un aiuto all'esportazione. Tuttavia avendole il governo francese comunicato un disegno di decreto che assoggetta al prelievo le esportazioni dei prodotti in questione, conformemente ai principi generali vigenti in materia, la Commissione non ha trattato la questione nell'avvio del procedimento.

Contemporaneamente la Francia aveva proposto di modificare le modalità d'imposizione delle importazioni facendo in modo che gli operatori commerciali soggetti al contributo IFP non lo versassero per la parte delle

consegne da essi effettuate in Francia equivalente al consumo nazionale medio del prodotto coperto mediante importazioni da altri Stati membri. La Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento ha ritenuto che tale sistema «non neutralizza completamente il contributo gravante sui prodotti importati da altri Stati membri, in quanto certe partite, destinate al consumo in Francia e fornite da operatori il cui approvvigionamento proviene da una quota di importazioni superiore alla media nazionale francese, sarebbero gravate da una tassa residua in violazione del principio generale dell'esenzione completa delle importazioni da altri Stati membri.»

Dopo l'avvio del procedimento la Francia non ha applicato né il meccanismo correttore dell'imposizione delle importazioni né l'assoggettamento delle esportazioni al prelievo.

Le osservazioni della Francia sono pervenute alla Commissione il 5 gennaio 1995. Esse hanno apportato alcuni elementi di risposta ai dubbi formulati dalla Commissione sulla compatibilità del regime. Altre informazioni complementari sono pervenute il 10 novembre 1995, il 6 dicembre 1995 e il 15 gennaio 1996. Il 14 novembre 1995 si è tenuta a Bruxelles una riunione fra i rappresentanti della Francia e della Commissione per chiarire un certo numero di punti.

La comunicazione della Commissione che invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare osservazioni al riguardo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 27 giugno 1995⁽¹⁾.

Nell'ambito del procedimento la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione da parte degli altri Stati membri né dei terzi interessati.

II

Nelle osservazioni all'avvio del procedimento, la Francia ha spiegato che:

- innanzitutto il procedimento è stato avviato nel quadro dell'esame permanente dei regimi esistenti (articolo 93, paragrafo 1 del trattato) dato che il regime esiste, senza modifiche di rilievo, dal 1944. La Commissione non dovrebbe perciò imputare alla Francia l'omessa notificazione. Inoltre l'adozione di questa forma per «informare», nel 1992, la Commissione del rinnovo del regime non dovrebbe prevalere sulla sua natura di regime esistente;
- l'attività dell'IFP non genera distorsioni di concorrenza poiché il risultato dei suoi lavori è accessibile a tutti senza discriminazione. Lo attesterebbero i seguenti elementi:

- 1) partecipazione di personalità non francesi negli organi direttivi dell'IFP (quattro su tredici nel comitato scientifico e tre su diciotto nel consiglio d'amministrazione). Ciò indica che i soggetti internazionali interessati sono sempre stati informati, per questo tramite, dei lavori dell'IFP ed hanno partecipato attivamente agli orientamenti strategici;
- 2) partecipazione dell'IFP alle iniziative prese dalla Commissione nell'ambito della politica europea dell'energia e della ricerca-sviluppo, e ai vari programmi promossi dalla Commissione;
- 3) l'IFP ha contribuito alla creazione di varie reti europee: «European Institute on Geo-energies» e «European Network for Research and Geo-energies». Attualmente si sta costituendo un'analogha rete per i motori;
- 4) nell'ambito della sua attività di formazione, più di un terzo degli allievi dell'«Ecole Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs» non è francese (37 % nel 1993/1994);
- 5) l'accesso ai risultati della ricerca è aperto a qualsiasi impresa interessata, quale che sia la sua nazionalità e dovunque essa si trovi (all'interno e all'esterno della Comunità). Qualsiasi impresa (comunitaria o meno) interessata può infatti partecipare ai programmi di ricerca in collaborazione a condizione, ovviamente, di contribuire alla loro realizzazione. La partecipazione ha come contropartita la proprietà dei risultati futuri;
- 6) per le imprese, un'altra possibilità di accedere ai risultati della ricerca è quella di acquistare la licenza di utilizzazione dei processi messi a punto dall'IFP in proprio o in collaborazione. Tale acquisizione è accessibile ad ogni impresa comunitaria ed extracomunitaria al prezzo di mercato. Sul totale di licenze concesse nel mondo al 1° gennaio 1995 (1 042), solo 74 sono state concesse in Francia (7,1 %);

- non esistono in Europa centri di ricerca statali o indipendenti comparabili all'IFP. I grandi centri, di analoga dimensione, non sono specializzati nel settore idrocarburi, motori e ambiente. Anzi, i centri specializzati in questo settore sono piccoli e perseguono una politica di nicchia. Inoltre quasi tutti i centri di ricerca dispongono di finanziamenti pubblici importanti in proporzioni superiori o uguali a quelli dell'IFP. Infine i centri di ricerca dei grandi gruppi industriali (petrolio, chimica, gas e automobile) non concedono il libero accesso ai risultati dei loro lavori. Non si può sostenere che il finanziamento parziale dell'IFP mediante fondi pubblici favorisca le attività dell'Istituto rispetto agli altri centri della Comunità quando il tasso di finanziamento pubblico è nella maggior parte dei casi comparabile se non superiore;

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 27. 6. 1995, pag. 5.

- l'IFP non accorda aiuti indiretti poiché le licenze sono cedute al prezzo di mercato a qualsiasi partner. Si tratta di un prezzo definito dal libero gioco della concorrenza e non di un prezzo inferiore o artificiale. Non si può sostenere che tale prezzo possa essere in permanenza inferiore ai costi;
- è errato affermare che l'IFP non percepisce nessuna remunerazione per le partecipazioni finanziarie che detiene nella holding ISIS che raggruppa le partecipazioni di IFP. Tra il 1986 e il 1994 l'IFP ha ricevuto 98,4 Mio di FRF come remunerazione normale dovuta agli azionisti. Inoltre le società controllate beneficiano dei servizi dell'IFP, ma non godono di alcun vantaggio nelle modalità d'accesso ai programmi di ricerca né nelle condizioni di accesso ai risultati. Per utilizzare le tecnologie IFP esse dispongono di concessioni non esclusive alle condizioni di mercato oppure della comproprietà dei risultati in misura proporzionale alla loro partecipazione finanziaria;
- il prelievo che finanzia l'IFP è un'addizionale delle accise e, come le accise, grava sui consumatori finali. Costituisce un'imposta di consumo ed è assolutamente neutra rispetto all'origine del prodotto. Inoltre non vi è alcun nesso fra i contribuenti e i beneficiari dei lavori dell'IFP, nesso che condiziona l'applicazione dei principi tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sui tributi parafiscali.

Tali argomenti sono stati sviluppati nella corrispondenza scambiata e nella riunione tenutasi con la Commissione.

III

Innanzitutto la Commissione ricusa l'interpretazione che la Francia dà della natura del regime esistente e ricorda che la Francia ha notificato il rinnovo del prelievo parafiscale a favore dell'IFP, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato il 17 agosto 1992.

In materia di tributi parafiscali che finanziano regimi di aiuto, la Commissione ha l'obbligo di esaminare, alla luce degli articoli 92 e 93, la compatibilità tanto delle modalità di riscossione del tributo quanto degli aiuti propriamente detti, finanziati con il gettito del prelievo.

La valutazione della compatibilità delle modalità di riscossione dell'imposta si basa su due principi generali affermati dalla Commissione e confermati dalla Corte di giustizia⁽²⁾ nella sentenza 25 giugno 1970 causa 47/69, Francia/Commissione (tassa parafiscale devoluta all'Institut textile de France): quello dell'esenzione

dall'imposta per i prodotti importati e quello della tassazione dei prodotti esportati in altri Stati membri e, per estensione, nei paesi del SEE.

Il primo principio è stato stabilito per evitare che azioni positive (in questo caso programmi di R&S) di cui beneficino principalmente imprese dello Stato membro che impone il prelievo siano finanziate dalle imprese di altri Stati membri in misura più che proporzionale rispetto ai vantaggi che ne derivano.

Il secondo principio serve ad evitare che sia più vantaggioso esportare invece che produrre per il mercato nazionale, il che farebbe aumentare le esportazioni alterando quindi gli scambi intracomunitari. Inoltre occorre evitare che le imprese nazionali esportatrici beneficino delle azioni positive, finanziate con il gettito dell'imposta, senza avervi contribuito.

L'analisi di questi due aspetti è peraltro indissociabile dal terzo principio stabilito dalla Commissione in materia di tributi parafiscali, cioè il divieto di utilizzare il gettito dell'imposta per erogare aiuti diretti alle singole imprese.

La Commissione ha sempre affermato, dopo la sentenza nella causa 47/69⁽³⁾ che «il fatto che i mezzi e i lavori [di un tale istituto] siano messi a disposizione di tutte le imprese, senza discriminazioni, non implica necessariamente una partecipazione effettiva, uguale per tutti, a tali vantaggi, in quanto, anche qualora sul piano normativo fosse garantita la parità di trattamento, sul piano pratico sarebbe riservata, per forza di cose, una situazione più favorevole alle imprese francesi», o più generalmente nazionali.

Ne risulta che in generale un tributo parafiscale istituito da uno Stato membro e destinato al finanziamento di un centro di ricerca procura «naturalmente» dei vantaggi più elevati alle imprese di quello Stato membro.

Se, come afferma il governo francese, i risultati dei lavori dell'IFP sono accessibili a tutti senza discriminazione alcuna, la Commissione deve accertare se ciò corrisponda alla realtà non soltanto sul piano normativo ma anche in pratica. Per dimostrare che ciò è vero, la Francia ha sostenuto che l'attività di ricerca dell'IFP si iscrive in un contesto europeo ed internazionale aperto.

La Commissione ha ritenuto che tali argomenti, descritti nella parte II, non fossero sufficienti a dimostrare che le imprese francesi non sono le principali beneficiarie dei risultati della ricerca eseguita in tutte le sue forme dall'IFP. Il che equivale a dire che non sono sufficienti a contraddire la presunzione che beneficino dell'attività dell'istituto in primo luogo, naturalmente, le imprese francesi.

⁽²⁾ Racc. 1970, pag. 487.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

La Commissione ha quindi chiesto alla Francia di comunicarle informazioni dettagliate sulla natura della attività di ricerca-sviluppo dell'istituto e sulle industrie con le quali tali attività sono effettuate (*).

La Francia ha quindi comunicato dati complementari: bilancio dell'IFP disaggregato per attività, ripartizione delle spese di ricerca e sviluppo fondamentale, di base e applicata, ripartizione delle spese di ricerca in proprio e in collaborazione, ripartizione dei rapporti di ricerca in collaborazione per paese e per impresa.

Da questi dati risulta che il bilancio di esercizio dell'IFP degli ultimi quattro esercizi disponibili è il seguente:

	(in %)			
	1992	1993	1994	1995
Funzionamento	91	92	85	87
di cui:				
Formazione	10	10	9	9
Informazione-documentazione	3	4	4	4
Ricerca-sviluppo	78	79	72	75
Investimenti netti	2	1	3	-1
Rimborso prestiti	5	5	5	5
IVA non rimborsabile e	—	—	7	7
Varie	2	2	0	2
Totale generale spese	100	100	100	100

Per dare un ordine di grandezza, nel 1994 e nel 1995 le spese di ricerca-sviluppo ammontavano a poco meno di 1,3 miliardi di FRF e il totale generale a circa 1,8 miliardi di FRF.

Per la sua gestione l'IFP distingue le spese di ricerca esplorativa da quelle di ricerca applicata. La ricerca esplorativa è destinata a migliorare la comprensione dei fenomeni scientifici e dei processi tecnologici sottostanti ai lavori più applicati e ad aprire vie originali al progresso tecnico. La ricerca applicata consiste nei lavori d'indagine e di sperimentazione finalizzati al miglioramento o allo sviluppo di nuove metodiche, di nuovi prodotti, impianti o processi. La ricerca applicata non arriva sistematicamente alla creazione di un nuovo prototipo.

(*) Poiché la Francia ha chiesto alla Commissione la massima riservatezza sui rapporti tra l'IFP e le imprese, le relative denominazioni non saranno citate nella presente decisione. Inoltre i dati relativi alle imprese in questione saranno riuniti in aggregati.

Negli ultimi esercizi le spese di ricerca effettuate dall'IFP si sono così ripartite: 20 % per la ricerca esplorativa e 80 % per la ricerca applicata (†).

All'interno del bilancio di ricerca, la percentuale della ricerca in proprio e di quella in collaborazione sono così ripartite:

	(in %)			
	1992	1993	1994	1995
Ricerca in proprio	38,74	40,30	40,92	41,11
Altre ricerche	13,74	13,71	14,35	12,91
Ricerca con partecipanti esterni	47,51	46,00	44,73	45,98
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00

La quota del bilancio di ricerca dell'IFP destinata alla ricerca in proprio è pari al 40 % circa, quella della ricerca sui programmi d'interesse generale (ambiente, programmi della Commissione, ecc.) al 14 % e la ricerca con partecipanti esterni al 46 %. Di conseguenza, la quota dei programmi di ricerca effettuati dall'IFP con il contributo finanziario di partecipanti esterni rappresentava il 60 % del suo bilancio di ricerca-sviluppo.

Incrociando i dati relativi alla natura della ricerca con quelli sui partecipanti alla ricerca stessa si ottiene, come è logico, una percentuale relativamente importante, ma minoritaria, della ricerca esplorativa rispetto alla ricerca in proprio dell'istituto (38 %) e una percentuale molto elevata della ricerca applicata rispetto alla ricerca in collaborazione (93 %).

Per valutare l'entità dei vantaggi che le imprese ottengono dai risultati della ricerca occorre studiare i diversi modi di trasferimento di tecnologia utilizzati dall'IFP.

In genere i contatti fra l'istituto e i potenziali clienti si stringono in occasione di congressi scientifici. La fama dell'istituto ed i brevetti depositati (che sono pubblici) fanno sì che gli acquirenti sanno quali sono i lavori cui possono accedere presso l'IFP. Non si effettuano sondaggi commerciali per piazzare contratti di collaborazione o cedere licenze, ma l'IFP ha uffici e agenti che curano la promozione dei lavori di ricerca.

I modi di trasferire i risultati della ricerca alle imprese sono quattro: a) divulgazione al pubblico, b) prestazioni

(†) Secondo le informazioni comunicate dalla Francia, tali percentuali non hanno subito variazioni significative da più esercizi.

singole, c) valorizzazione della ricerca in collaborazione e d) cessioni di licenze.

- a) La divulgazione al pubblico riguarda la ricerca fondamentale o la ricerca industriale di base che sono oggetto di pubblicazioni: tutti possono accedervi, tanto più che buona parte di queste pubblicazioni è in lingua inglese.
- b) Prestazioni singole: si tratta di lavori i cui risultati sono comunicati nella totalità all'acquirente, trasferiti in piena proprietà e in esclusiva. L'IFP può persino vedersi vietata l'utilizzazione delle conoscenze così acquisite per un periodo convenzionalmente stabilito. L'attività è fatturata al prezzo di costo che risulta dalla contabilità analitica. Può accedervi qualsiasi impresa interessata.
- c) La ricerca in collaborazione costituisce il modo di trasferimento più frequente. Esso comporta la contabilizzazione delle spese effettuate da ogni partecipante su fattura per le spese esterne e valorizzando il tempo trascorso mediante applicazione di tassi che tengono conto di tutte le spese. Occorre rilevare che gli ammortamenti non sono contabilizzati tra le spese dell'IFP.

La comproprietà dei risultati è proporzionale alla rispettiva partecipazione finanziaria e la ripartizione dei diritti di utilizzazione la possibilità di cedere le licenze a terzi dietro compenso.

- d) Il trasferimento di licenze riguarda tanto le ricerche in proprio dell'IFP quanto quelle in collaborazione. Non vi è mai trasferimento totale dei risultati della ricerca (non si cedono i brevetti ma soltanto le licenze di utilizzazione). Il diritto d'uso è peraltro limitato nel tempo e nello spazio. L'IFP e i partecipanti sono liberi di concedere licenze ad altre imprese.

È quindi impossibile accollare ad ogni acquirente della licenza la totalità dei costi della ricerca, supponendo che possano essere identificati ed isolati (ad esempio è molto

difficile valutare conoscenze ed esperienze preliminari ad un programma di ricerca, i risultati multipli, i risultati differiti o le conseguenze indirette). D'altra parte la vendita della prima licenza è effettuata senza che si possa valutare esattamente il numero di compratori sul quale ripartire la totalità dei costi reali.

Stante questa difficoltà obiettiva di fatturare al prezzo di costo, l'IFP non può ricorrere che al prezzo di mercato quale risulta dal confronto dell'offerta e della domanda, organizzato per lo più attraverso consultazioni promosse da clienti eventuali (imprese) o, più raramente, attraverso un bando di gara pubblicato dall'acquirente potenziale (Stati).

Quantunque ci si possa interrogare a giusto titolo sul significato di «prezzo di mercato» in una situazione in cui la maggior parte degli offerenti è sovvenzionata in misura più o meno consistente per i rispettivi bilanci di esercizio, è chiaro che l'acquirente è disposto ad offrire un prezzo pari o inferiore all'aumento del profitto ottenuto sostituendo al vecchio processo il nuovo, sviluppato dal centro di ricerca.

I clienti potenziali interessati ad una determinata tecnica si rivolgono peraltro anche ai concorrenti dell'IFP senza che questo ne sia informato e chiedono proposte di prezzi e di prestazioni riservandosi poi di scegliere l'offerta più interessante.

Le fonti di finanziamento dell'IFP sono due: il gettito dell'addizionale alla TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) e il finanziamento esterno proveniente tanto dalle imprese quanto dai pubblici poteri o dalla Commissione.

La ripartizione del finanziamento dell'IFP secondo le diverse fonti è la seguente:

(in %)

	1992		1993		1994		1995	
	Prelievo IFP	Industria	Prelievo IFP	Industria	Prelievo IFP	Industria	Prelievo IFP	Industria
<i>Finalità</i>								
Formazione	93,90	6,10	93,90	6,10	95,40	4,60	94,50	5,50
Documentazione	98,80	1,20	98,80	1,20	99,10	0,90	99,60	0,40
Ricerca in proprio	100	0	100	0	100	0	100	0
Programmi d'interesse generale	70,50	0	69,40	0	72,60	0	69,40	0
Programmi con partecipanti esterni	27	73	26,40	73,60	27,80	72,20	29,40	70,60

Dove la somma non è 100 %, segnatamente nei programmi d'interesse generale, il saldo è finanziato dai pubblici poteri (vari ministeri) e dalla Commissione.

Si rileva che il gettito del tributo finanzia tutta la ricerca in proprio dell'istituto, e soltanto una parte minore della ricerca con partecipanti esterni (industriali francesi ed esteri). Inoltre va ricordato che le spese finanziate con il tributo non vanno totalmente a vantaggio degli industriali cofinanziatori delle ricerche, in quanto l'IFP rimane proprietario della sua quota di risultati.

Una parte del bilancio di esercizio dell'IFP (tra il 32 % e il 37 %, secondo gli anni) è costituita dal contributo finanziario dei partner esterni quale contropartita del trasferimento di tecnologia (contratti e licenze), che costituisce la parte più sensibile dell'istituto. La contribuzione è suddivisa nelle seguenti categorie:

(in % del finanziamento esterno della ricerca)

	1994	1995
Sostegno organismi nazionali	15,20	14,00
Finanziamento partecipanti francesi	21,90	24,00
Canoni su licenze-Francia	12,30	12,00
Totale parziale Francia	49,40	50,00
Sostegno comunitario	5,90	4,00
Finanziamenti partecipanti stranieri	24,70	22,00
Canoni su licenze-estero	20,00	24,00
Totale parziale estero	50,60	50,00
Totale	100,00	100,00

Non sembra necessario chiarire più in dettaglio il contenuto della linea «canoni su licenza» essendo stato appena spiegato nella descrizione del meccanismo di fissazione dei prezzi delle licenze.

Viceversa il contenuto della linea «finanziamenti partecipanti», siano essi francesi o esteri, dev'essere approfondito. In questa voce sono compresi il pagamento delle prestazioni singole (per cui l'attività è fatturata al prezzo di costo che risulta dalla contabilità analitica) e il saldo di fatturazione della ricerca in collaborazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo modo di trasferimento di tecnologia, la ricerca in collaborazione prevede un finanziamento paritario fra i diversi partecipanti. Quando il volume dei lavori effettuati dall'IFP nel quadro del programma supera la sua quota di finanziamento, la differenza che ne risulta è fatturata dall'IFP ai partecipanti interessati.

Nella precedente tabella il totale parziale Francia corrisponde alle entrate provenienti dalle imprese francesi o dalle loro società controllate all'estero mentre il totale parziale estero comprende il fatturato realizzato all'estero

con società estere e con le controllate di società estere stabilite in Francia.

Come si può constatare leggendo la tabella, complessivamente i finanziamenti provenienti dall'estero sono quasi uguali ai finanziamenti nazionali. La situazione è invece molto diversa se si prendono in considerazione soltanto i rapporti fra l'IFP e le imprese. Il fatturato realizzato nel 1994 con imprese francesi è stato pari al 34,2 % del totale mentre quello ottenuto con le imprese estere ha toccato il 44,7 %. Nel 1995 tali percentuali erano rispettivamente del 36 % e del 46 %.

Anche aggiungendo al fatturato realizzato con le imprese francesi le entrate ottenute dalle imprese estere o dalle loro controllate in Francia il rapporto non cambia in modo significativo: nel 1994 il 36,8 % è stato realizzato in Francia o all'estero con le controllate di imprese francesi mentre il 42,1 % è stato realizzato con imprese estere.

Analizzando più dettagliatamente varie categorie di reddito si constata che le grandi aziende francesi del settore petrolifero e automobilistico sono collaboratori importanti dell'IFP. Così nel 1994 il 24,7 % del fatturato è stato realizzato con le grandi compagnie petrolifere, i grandi costruttori automobilistici francesi e le società del gruppo ISIS (holding che gestisce le partecipazioni dell'IFP nei settori petrolchimico, automobilistico e industrie connesse).

Di solito, uno Stato che impone un tributo parafiscale per finanziare misure positive lo fa per sostenere la propria industria nazionale e non i suoi concorrenti esteri. Nel caso dell'IFP, le due principali società francesi del settore petrolifero e del settore automobilistico sono tra i suoi clienti più importanti; ciò non toglie che l'IFP realizzi la maggior parte del suo fatturato con le imprese estere.

La ripartizione del fatturato per zone geografiche nel 1994 era la seguente:

(in %)

Industrie estere	Entrate partecipanti stranieri 1994	Canoni estero 1994	Canoni estero 1995 ⁽¹⁾
Controllate in Francia	2,60	—	—
Unione europea	5,00	3,20	2,15
Altri paesi europei	0,60	0,70	0,72
Americhe	6,20	4,80	12,18
Asia	10,10	11,30	8,95
Africa	0,20	—	—
Australia ⁽²⁾	—	—	—
Totale ⁽³⁾	24,70	20,00	24,00

⁽¹⁾ I dati dettagliati delle entrate dei partecipanti stranieri non sono disponibili.

⁽²⁾ L'IFP ha come partecipanti anche un certo numero di aziende australiane le cui entrate totali non sono abbastanza significative per figurare in questa tabella.

⁽³⁾ Valori ottenuti dalla tabella precedente.

Si può pertanto concludere che le imprese francesi non sono tra i principali beneficiari dei risultati delle ricerca-sviluppo fatta dall'IFP e che questi sono accessibili a tutte le imprese senza discriminazione alcuna. Ciò rispecchia quanto avviene sul mercato dove la maggior parte delle imprese è attiva negli stessi settori e s'interessa quindi alle stesse tecnologie. È quindi assolutamente normale che i risultati della ricerca dell'IFP abbiano diffusione internazionale.

Tale conclusione si conferma quando si esamina il numero di licenze concesse ad imprese francesi (74 su 1 042 al 1° gennaio 1995) e l'evoluzione del numero di contratti di valorizzazione firmati in questi ultimi anni:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Francia	24	17	27	N.D.	40	28
Europa-CSI	31	34	28	N.D.	48	26
Americhe	28	23	31	N.D.	32	42
Asia-Australia	43	73	58	N.D.	50	51
Africa	0	0	13	N.D.	7	5
Totale	126	149	157	N.D.	177	152

IV

Per quanto riguarda gli altri dubbi sollevati nell'avvio del procedimento dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in merito a questo caso, gli elementi di cui dispone la Commissione hanno permesso di accertare i seguenti fatti:

1) in merito agli aiuti diretti e/o indiretti che i programmi dell'IFP comportano a favore di talune imprese in cui l'Istituto detiene partecipazioni, le società del gruppo ISIS (holding internazionale di servizi industriali e scientifici), controllato al 57,3 % dall'IFP, al 39,1 % dalla Sograp (gruppo ELF) e al 3,6 % dalla Banque Nationale de Paris, sembra siano trattate esattamente come le altre aziende con le quali l'IFP ha dei rapporti.

È vero che le società del gruppo ISIS (13 nel 1994) sono clienti importanti dell'IFP, le entrate da contratti e licenze ammontavano al 10,3 % del totale delle entrate esterne dell'istituto (2 % da contratti e 8,3 % da licenze).

Tuttavia, in considerazione della presenza di altri azionisti, del fatto che le partecipazioni dell'ISIS in società attive nei settori petrolifero, chimico e automobilistico siano tutte, salvo tre, minoritarie, e del fatto che l'IFP faccia ricerca in collaborazione con le società del

gruppo, fornisca loro con prestazioni singole o ceda loro licenze alle stesse condizioni che alle altre imprese, si può concludere che le società del gruppo ISIS non ricevono dall'IFP più aiuti di quanti ne ricevano le altre imprese (considerato che per certe forme di trasferimento di tecnologia — ricerca in collaborazione e cessione di licenze — l'IFP non fattura la totalità dei costi). Peraltro le tre eccezioni in cui l'ISIS detiene una partecipazione di maggioranza sono una società di consulenza (controllata al 100 %), una società immobiliare (70,39 %) e una società di fabbricazione e commercializzazione di strumenti di misura (81 %).

2) Quanto alle remunerazioni che l'IFP percepisce per le sue partecipazioni, la Commissione le considera accettabili in condizioni normali di mercato.

Di fatto, sulla base del valore dell'azione ISIS al 1° gennaio 1986 e al 31 dicembre 1994 e dei dividendi versati ogni anno, fra il 1986 e il 1994 (incluso), dall'ISIS all'IFP il tasso di remunerazione media annua dell'investimento, calcolato in base al TRI (indice di redditività che misura il valore attuale di una serie di cash-flow che è pari al tasso d'interesse che sarebbe stato percepito per l'investimento iniziale se i redditi fossero stati regolari) è pari al 15 %. Ciò significa che in media nel periodo considerato l'IFP ha ricevuto ogni anno una remunerazione del suo investimento del 15 %, tenuto conto dei dividendi versati e dell'aumento del valore dell'azione. Anche tenendo conto di un tasso d'inflazione medio del 3 % per il periodo in esame, il rendimento della partecipazione resta accettabile.

3) Quanto alla valutazione secondo cui il gettito del prelievo costituirebbe un aiuto diretto che favorisce le attività dell'istituto rispetto a quelle di centri analoghi nel resto della Comunità, va rilevato che l'IFP non è il solo centro di ricerca finanziato, in tutto o in parte, con fondi pubblici della Comunità.

Come stabilisce la nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo^(*) al punto 2.4, «gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti d'istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro esulano, di norma, dall'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE». Occorre ricordare che l'IFP è un istituto di ricerca senza scopo di lucro (lo statuto recita «a carattere non commerciale»).

^(*) Adottata dalla Commissione il 20 dicembre 1995 e comunicata agli Stati membri con lettera del 19 gennaio 1996 (GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5).

È difficile sostenere che l'IFP possa effettuare attività che ne violano lo statuto, ma si potrebbe obiettare che l'IFP, cedendo i risultati della ricerca al prezzo di mercato, agirebbe in violazione dello statuto.

Si potrebbe anche sostenere che, non avendo scopo di lucro, il centro potrebbe cedere i suoi risultati a prezzo nullo non dovendo ricavare profitti. Se ciò non avviene ma i risultati sono ceduti al prezzo di mercato (ancorché tale nozione sia priva di senso in questo settore dato che la maggior parte degli istituti analoghi è sovvenzionata e non ha quindi nessuna necessità di coprire i costi), è perché il gettito del prelievo non basta a finanziare le attività dell'IFP ed occorre quindi un apporto complementare che l'istituto ottiene dalla cessione dei risultati della ricerca.

Poiché secondo la nuova disciplina degli aiuti alla R&S il finanziamento pubblico dei centri di ricerca senza scopo di lucro è escluso dall'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, è nel trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese che si possono eventualmente individuare elementi di aiuto. Questo aspetto è stato trattato nella parte III.

V

Sulla base delle precedenti considerazioni si può constatare che l'IFP, pur non fatturando sempre il costo effettivo della ricerca, non pratica discriminazioni nei confronti delle imprese alle quali cede i risultati della ricerca effettuata in proprio e in collaborazione. Non è quindi dimostrabile che le imprese francesi sono i principali beneficiari dei lavori dell'IFP.

Risulta inoltre che l'IFP non versa aiuti diretti né indiretti alle imprese e che le imprese controllate dalla holding ISIS non beneficiano di un trattamento di favore rispetto alle altre. Inoltre l'IFP riceve una remunerazione accettabile per le partecipazioni che detiene nella holding.

Pertanto, nel caso di ricerca in collaborazione in cui la fatturazione non avviene sulla base del prezzo di costo sussiste un elemento d'aiuto in quanto risorse statali vengono trasferite alle imprese che hanno interesse a valersi dei lavori dell'IFP invece che effettuare esse stesse la ricerca. Negli altri casi di trasferimento di tecnologia, cioè con le prestazioni singole e le cessioni di licenza, il trasferimento è effettuato al prezzo di costo oppure al prezzo di mercato, determinato dalla messa in concorrenza dei vari centri di ricerca da parte del cliente potenziale, pertanto non sussistono elementi di aiuto.

La nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾ stabilisce al punto 2.4 che «quando i risultati di questi lavori di R&S finanziati dallo Stato sono

messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE».

Quindi, anche nei casi in cui sussiste un elemento di aiuto (ricerca in collaborazione), la cessione dei risultati della ricerca è aperta, in modo non discriminatorio, a tutte le imprese interessate di qualsiasi nazionalità e perciò non ricade nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

La valutazione della Commissione potrebbe tuttavia cambiare se dovesse risultare in futuro che, quantunque teoricamente aperto a tutte le imprese, l'IFP «di fatto» fa beneficiare delle sue attività principalmente le imprese francesi.

Avendo accertato, per i motivi appena esposti, che le attività dell'IFP non comportano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato occorre interrogarsi sulla compatibilità del sistema di finanziamento dell'istituto mediante un tributo parafiscale applicato su taluni prodotti petroliferi.

Come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza nella causa 47/69 ⁽⁸⁾: «un aiuto propriamente detto può essere considerato lecito purché il suo effetto perturbatore non sia aggravato da un sistema di finanziamento che renda il tutto incompatibile con un mercato unico e col comune interesse».

Nel presente caso quindi, nella misura in cui non sussista aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, il sistema di finanziamento non è impugnabile, almeno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti importati. Anzi, poiché tutte le imprese interessate possono beneficiare delle azioni positive finanziate con il gettito del prelievo, la partecipazione di imprese non francesi al finanziamento di tali azioni non è incompatibile con le disposizioni del trattato.

Per quanto riguarda l'esenzione dei prodotti esportati, occorre ricordare che questo aspetto non era stato affrontato nell'avvio del procedimento dato che il governo francese si era impegnato a non rimborsare il tributo sui prodotti destinati all'esportazione verso altri Stati membri e verso i paesi del SEE.

Una siffatta esenzione per un fabbricante, costituisce, almeno in teoria, un incentivo a vendere la sua produzione all'estero invece che sul mercato nazionale, il che potrebbe alterare gli scambi all'interno della Comunità.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 6.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 2.

Poiché la Francia ha rinnovato, nell'ambito del presente procedimento, il suo accordo^(*) sul principio dell'assoggettamento dei prodotti esportati negli altri Stati membri e nei paesi del SEE al tributo a favore dell'IFP, abolendo il rimborso del tributo quando i prodotti sono destinati agli altri Stati membri e ai paesi SEE, la Commissione non intende procedere ad indagini in merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo per il periodo 1993-1997 del contributo parafiscale su taluni prodotti petroliferi a favore dell'IFP non ricade sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato nella misura in cui:

- 1) il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo dell'Institut Français du Pétrole mediante un contributo parafiscale imposto su taluni prodotti petroliferi non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato;
- 2) il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca e sviluppo eseguita dall'IFP in proprio o in collaborazione non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, poiché tale trasferimento è effettuato senza discriminazione alcuna verso le imprese comunitarie interessate.

Articolo 2

Conformemente all'impegno, sottoscritto con lettera del 5 gennaio 1996 dalla Rappresentanza permanente della

Francia presso l'Unione europea, di sottoporre i prodotti petroliferi destinati all'esportazione al contributo a favore dell'IFP, la Francia comunica alla Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per attuare il progetto di decreto che modifica il decreto 93-28 dell'8 gennaio 1993.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, presentando un rapporto annuale, circa l'importo del contributo fissato annualmente, dell'utilizzazione del gettito del contributo da parte dell'IFP, specificando le diverse categorie di iniziative intraprese e fornendo una descrizione dettagliata di tali azioni e dei partecipanti con i quali tali iniziative sono condotte a buon fine.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

^(*) Lettera TL/dm n. 0016 del 5 gennaio 1996 della Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea.